CAMERA DEI DEPUTATI

750. **MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'*errata corrige *pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 751 del 21 ottobre 2026*

INDICE

Commissioni Riunite (VIII e X)	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (IX e X)	»	5
Commissioni Riunite (IX e XII)	»	6
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	20
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	65
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	89
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	91
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	94
Agricoltura (XIII)	»	99
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	105
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE *Pag.* 108

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE» » 110

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» » 112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 » 113

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO » 115

INDICE GENERALE *Pag.* 117

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Agostino SANTILLO.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 446.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Agostino SANTILLO, *presidente*, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il parere di competenza entro il 18 novembre 2026.

In sostituzione del relatore per l'VIII Commissione, deputato Giulio Centenaro, e della relatrice per la X Commissione, deputata Ilaria Cavo, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo mira a dare attuazione all'articolo 18 della legge di delegazione europea 2025 (legge n. 36 del 2026) al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del cosiddetto *Net Zero Industry Act* – NZIA (regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024). Il regolamento istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette.

Preliminarmente, ricorda che, come precisato nella relazione illustrativa, tale regolamento europeo è volto a rafforzare le capacità produttive dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette accrescendo la competitività e la resilienza del sistema industriale al fine di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi climatici ed energetici.

In questo contesto lo schema di decreto legislativo in esame, composto da otto articoli, predispone gli strumenti organizzativi e procedurali necessari a garantire l'effettiva applicazione del regolamento europeo nell'ordinamento nazionale.

Con riferimento al contenuto degli articoli dello schema di decreto, fa presente che l'articolo 1 disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento, richiamando espressamente la finalità di adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735.

L'articolo 2 introduce quattro definizioni normative in aggiunta alle definizioni già previste dal predetto regolamento europeo.

L'articolo 3 designa lo sportello unico attività produttive (SUAP) territorialmente competente quale punto di contatto unico responsabile del trattamento delle domande di riconoscimento dello *status* di progetto per tecnologie a zero emissioni nette. Fanno eccezione i progetti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto, per i quali rimangono ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le regioni e le province autonome territorialmente interessate sono tenute a fornire al SUAP il supporto necessario.

L'articolo 4 disciplina le modalità di riconoscimento dei progetti strategici per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette. In particolare, si prevede che le domande per ottenere lo *status* di progetto strategico per la fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette siano presentate al Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, che opera quale punto di contatto unico. Tale Unità di missione cura l'istruttoria amministrativa della domanda e all'esito dell'istruttoria trasmette le relative risultanze al Comitato interministeriale per la transizione ecologica ai fini del riconoscimento dello *status* prioritario di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

L'articolo 5 disciplina la designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette in coerenza con gli articoli 17 e 18 del citato regolamento europeo. Tale designazione è operata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate.

L'articolo 6 autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad assumere otto unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2027. L'articolo definisce anche la copertura dei relativi costi.

L'articolo 7 contiene una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni contenute negli articoli dello schema di decreto legislativo, ad eccezione dell'articolo 6.

Infine, l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Emma PAVANELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Agostino SANTILLO, *presidente*, avverte che la richiesta di svolgere audizioni informali potrà essere esaminata nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite già convocata nella giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di SLC CGIL, in videoconferenza, FISTEL CISL, in videoconferenza, UIL FPC, in videoconferenza, e UGL Telecomunicazioni, sull'organizzazione e il funzionamento dei *call center* 5

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

Audizione informale di rappresentanti di SLC CGIL, in videoconferenza, FISTEL CISL, in videoconferenza, UIL FPC, in videoconferenza, e UGL Telecomunicazioni, sull'organizzazione e il funzionamento dei *call center*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.05.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 6

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che le Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame entro il 15 novembre 2026.

Dà quindi la parola al relatore per la XII Commissione, deputato Ciocchetti, per l'illustrazione del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, deputata Boscaini, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla disciplina di delega posta dagli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024) e che il termine per l'esercizio della suddetta delega scadrà il 5 febbraio 2027.

Avverte inoltre che sul testo dello schema di decreto legislativo in esame è stato acquisito, in data 1° ottobre, il parere favorevole della Conferenza unificata.

Preliminarmente, osserva che l'istituzione della carta europea della disabilità (CED) e il contrassegno europeo di par-

cheggio per le persone con disabilità mirano ad assicurare alle persone con disabilità il pieno godimento del diritto di libertà di circolazione e di accesso alle strutture di parcheggio sull'intero territorio dell'Unione europea, favorendo così il mutuo riconoscimento della condizione di disabilità e l'accesso agevolato a beni, luoghi e servizi. Al fine di massimizzare i benefici connessi alla titolarità della CED e del contrassegno, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il Governo intende applicare le tutele previste dalla normativa indipendentemente dalla durata del soggiorno degli interessati sul territorio nazionale.

Passando dunque ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame, che si compone di 19 articoli, fa presente che l'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso, al fine di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le medesime in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza, reca la disciplina relativa: al rilascio della carta europea della disabilità (CED), quale prova di una condizione di disabilità o della sussistenza del diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità; al rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quale prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio, nonché alle condizioni di circolazione riservate alle persone con disabilità; al riconoscimento, in favore dei titolari dei medesimi carta e contrassegno, del principio di parità di accesso, in uno Stato membro diverso da quello di residenza, con riferimento a condizioni e trattamenti offerti o riservati nel medesimo Stato alle persone con disabilità – o alle persone che le accompagnino o assistano – e relativi a strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame, prevedendo che esso si applichi alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità ai sensi della normativa vigente, nonché a tutte le situazioni in cui autorità pubbliche o operatori privati offrono condizioni speciali o un trattamento preferenziale alle persone con disabilità, quando queste sono in viaggio o durante un soggiorno in Italia, con riguardo all'accesso alle categorie di servizi, attività e strutture ivi enunciate.

La disposizione individua inoltre le prestazioni che, in conformità con quanto previsto dalla richiamata direttiva (UE) 2024/2841, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto, precisando altresì che restano impregiudicati i diritti e i benefici che le persone con disabilità possono trarre da altre disposizioni del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, compresi i diritti che offrono prestazioni specifiche, condizioni speciali o un trattamento preferenziale.

L'articolo 3 reca le definizioni normative rilevanti, in conformità alla direttiva (UE) 2024/2841. In particolare, sono definite le nozioni di « cittadino dell'Unione europea », « familiare », « persone con disabilità », « assistente personale », « condizioni speciali o trattamento preferenziale », « condizioni e strutture di parcheggio », « soggiorno breve » e « animale da assistenza ».

L'articolo 4 definisce i beneficiari del provvedimento, prevedendo che esso si applichi: ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali; ai cittadini dell'Unione europea e ai familiari i cui diritti alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità sono riconosciuti dalle autorità o dagli organismi competenti nel loro Stato membro di residenza, conformemente alle procedure nazionali, e che possono essere accompagnati o assistiti da una o più persone.

L'articolo 5 garantisce l'accesso ai benefici derivanti dalla carta europea della disabilità (CED) alle persone titolari di una CED rilasciata da un altro Stato membro

dell'Unione europea, quando sono in viaggio o in visita in Italia, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani titolari di CED. Si prevede che tale garanzia si estenda anche a eventuali accompagnatori e animali da assistenza del titolare della CED.

L'articolo 6 recepisce il principio del mutuo riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli Stati membri e assicura al titolare di tale contrassegno e, ove la legislazione nazionale lo preveda, a chi lo accompagna o assiste, la parità di accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate dalla normativa italiana alle persone con disabilità, quando essi si trovino in Italia per viaggio o in visita.

L'articolo 7 reca disposizioni sulla procedura per il rilascio e il rinnovo della CED, stabilendo che essa possa essere rilasciata in favore delle persone con disabilità riconosciuta, nonché ai soggetti con disabilità media, grave o che versino in una condizione di non autosufficienza, purché in possesso di una delle certificazioni previste dall'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Si prevede la competenza dell'INPS per le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della CED, mentre l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è l'ente incaricato della produzione e della stampa della CED. Sono individuati i soggetti che possono richiedere la CED, i termini entro cui la CED deve essere rilasciata e il periodo di validità della stessa.

L'articolo 8 reca disposizioni sul formato e sul riconoscimento reciproco della CED, disponendo che essa sia rilasciata gratuitamente in versione fisica, secondo un formato uniforme e accessibile. Viene inoltre disciplinata la versione digitale della CED, che integra la versione fisica, e che, quindi, si prevede il riconoscimento in Italia delle CED rilasciate dagli altri Stati membri.

La disposizione individua nell'INPS il soggetto titolare del trattamento dei dati personali, attribuendo al suddetto Istituto le funzioni di garanzia della sicurezza, dell'integrità, dell'autenticità e della riservatezza dei dati raccolti e conservati in relazione alla CED. Infine, si dispone che le informazioni relative alla carta sono pubblicate sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede alla sua promozione.

L'articolo 9 stabilisce che la CED consente l'accesso agevolato a beni e servizi e che tali agevolazioni possono essere attivate mediante protocolli di intesa o convenzioni stipulati dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, pubblicati e gestiti tramite un portale telematico realizzato dalla società per azioni PagoPA.

La norma stabilisce, quindi, che l'esibizione della CED è condizione necessaria e sufficiente per ottenere le agevolazioni.

Si prevede, inoltre, che sul sito *internet* istituzionale del suddetto Dipartimento sia data evidenza del funzionamento della carta in oggetto e delle agevolazioni che essa consente e che l'INPS metta a disposizione un servizio digitale per la verifica, da parte dei soggetti, pubblici e privati, titolari dei suddetti protocolli e convenzioni, dei dati presenti sulle carte in oggetto.

L'articolo 10, al comma 1, disciplina il procedimento per il rilascio e il rinnovo del contrassegno, indicando l'autorità competente nel comune di residenza che si avvale, senza oneri a suo carico, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gestire il processo di rilascio, stampa e spedizione.

Ai sensi del comma 2, hanno diritto al rilascio del contrassegno, in forma gratuita, i soggetti a cui sia riconosciuta una delle seguenti condizioni: capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, ovvero una condizione di disabilità psichica o intellettiva, ovvero una compromissione agli arti superiori che preclude un'autonoma e completa mobilità accertata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base; la cecità totale o parziale o condizione di ipovisione grave ai sensi della normativa vigente.

Il comma 3 rimette all'autonomia regolamentare dei comuni la previsione di be-

nefici in favore dei titolari del contrassegno nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Il comma 4 disciplina la validità temporale del contrassegno, che non può essere superiore a dieci anni, in luogo dei cinque previsti dalla vigente normativa. È poi operata una distinzione tra le certificazioni che attestano le condizioni che danno diritto al contrassegno a tempo determinato e quelle che le attestano a tempo indeterminato. Per le prime, si dispone che, una volta scaduti i termini previsti, è possibile l'emissione di un nuovo contrassegno; a tal fine, è necessaria la presentazione di apposita domanda e una nuova certificazione rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza o dall'unità di valutazione di base. Per le seconde, il contrassegno ha una durata di dieci anni, terminati i quali è possibile presentare richiesta di rinnovo in virtù della medesima certificazione iniziale. Inoltre, solo per le condizioni a tempo indeterminato, il richiedente può prestare, quando presenta la prima domanda, il consenso al rinnovo automatico, che avverrà dunque senza bisogno di presentare domande di rinnovo. È così introdotta una significativa semplificazione per il rilascio del contrassegno a chi è affetto da una condizione permanente di impedimento.

Il comma 5 individua i soggetti che hanno titolo per presentare la domanda per il rilascio o per il rinnovo del contrassegno, consentendo, tra l'altro, alla persona con disabilità di farsi rappresentare da un delegato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

I commi successivi disciplinano la procedura per il rilascio del contrassegno, prevedendone la conclusione nel termine di trenta giorni, salvo il caso di richiesta di integrazioni in presenza di una documentazione incompleta.

Il comma 11 specifica che le modalità di utilizzo del contrassegno, le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità, nonché le sanzioni per uso improprio o inosservanza delle condizioni di utilizzo sono disciplinate dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e dal regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

L'articolo 11 disciplina il formato e le caratteristiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità prevedendone il rilascio in versione fisica e digitale, e attribuisce ai comuni il trattamento e la responsabilità dei dati personali raccolti e conservati nell'ambito del provvedimento in esame.

L'articolo 12 prevede che la CED e il contrassegno siano considerati carte valori ai sensi della normativa vigente, al fine di evitarne il rilascio e l'utilizzo fraudolenti e la falsificazione.

L'articolo 13 stabilisce che le condizioni e le procedure relative al contrassegno e alla CED siano rese disponibili in formati accessibili e di facile lettura, anche in versione digitale. La disposizione affida al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il compito di attuare campagne di sensibilizzazione e di informazione sull'esistenza e sulle condizioni di utilizzo dei documenti in esame, prevedendo che il suddetto Dipartimento, in relazione alla CED, promuova altresì convenzioni con autorità pubbliche e operatori privati per il riconoscimento di condizioni speciali o trattamenti preferenziali per l'accesso a beni, servizi e altre strutture.

L'articolo 14 attribuisce al medesimo Dipartimento il ruolo di punto di contatto nazionale per il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea relativo all'adeguato recepimento e alla corretta attuazione della direttiva (UE) 2024/2841.

L'articolo 15 pone in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il compito di consultare e coinvolgere le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità per lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione della CED e del contrassegno. Per lo svolgimento di tali attività il Dipartimento si avvale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

L'articolo 16 definisce il regime di impugnazione degli atti di diniego del rilascio o del rinnovo del contrassegno e degli atti

di revoca o sospensione, nonché i mezzi di tutela in caso di controversie relative alla CED, radicando la giurisdizione in capo al giudice amministrativo per il contrassegno e in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, per la CED. È infine prevista la possibilità di attivare la speciale tutela giurisdizionale prevista per le pratiche discriminatorie, volta ad ottenere non solo il risarcimento del danno, ma anche l'ordine inibitorio e l'adozione di provvedimenti d'urgenza idonei a rimuovere immediatamente gli effetti della discriminazione.

L'articolo 17 contiene disposizioni finalizzate ad assicurare la conoscibilità in capo alle persone con disabilità delle condizioni speciali, dei trattamenti preferenziali e delle agevolazioni in materia di parcheggio loro riconosciuti. Per questo motivo, pone in capo al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le relative informazioni, di istituire un'apposita sezione dedicata alla CED e al contrassegno, di incentivare gli operatori privati a pubblicare, in formati accessibili, informazioni sulle condizioni speciali, sui trattamenti preferenziali e sulle agevolazioni di parcheggio.

L'articolo 18 contiene le disposizioni transitorie e finali, prevedendo in particolare l'abrogazione delle disposizioni che avevano disciplinato la fase sperimentale del progetto pilota « EU *Disability Card* ». Il medesimo articolo 18 prevede altresì l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, delle disposizioni contenute nell'articolo 381, commi 2, 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, relativo al contrassegno per persone con disabilità.

L'articolo 19, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo. Gli oneri sono quantificati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e 700.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 8.960.000 euro per l'anno 2026, in 9.810.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 7.035.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Alla copertura di tali oneri si provvede: quanto a 12.460.000 euro per l'anno 2026, a 10.060.000 euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7.285.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 con le risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea; quanto a 450.242 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL FP, FNS CISL, UIL FP, in videoconferenza, CONAPO, CONFSAL VVF e FEDERDISTAT VVF-CISAL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439) 12

Audizione informale di rappresentanti di APVVF, USB VVF, Associazione italiana vigili del fuoco volontari, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e Comitato valorizzazione ispettori antincendi laureati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439) 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3131 Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 12

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Emendamenti C. 362-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 12

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Emendamenti C. 2700-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Emendamenti C. 2904 (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Emendamenti C. 1254 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. Emendamenti C. 2715-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 14

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 15

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 19

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL FP, FNS CISL, UIL FP, in videoconferenza, CONAPO, CONFSAL VVF e FEDERDISTAT VVF-CISAL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti di APVVF, USB VVF, Associazione italiana vigili del fuoco volontari, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e Comitato valorizzazione ispettori antincendi laureati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 3131 Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 3131, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Emendamenti C. 362-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti alla proposta di legge C. 362-A, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criti-

città per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Emendamenti C. 2700-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 2700-A, recante « Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.
Emendamenti C. 2904.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2904, recante « Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
Emendamenti C. 1254 e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 1254 e abbinate, recante « Riduzione dei termini per la li-

quidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
Emendamenti C. 2715-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2715-A, recante « Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici ».

Al riguardo, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.
C. 3133 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rileva preliminarmente che il decreto-legge in esame, secondo quanto precisato nel relativo preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare.

In particolare, segnala che l'articolo 1 reca una serie di modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di: attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la competenza a svolgere le verifiche di assoggettabilità a VIA (Valutazione di impatto ambientale) dei progetti per i quali la relativa eventuale successiva VIA spetta alla medesima Commissione; disciplinare le modalità di definizione e copertura dei costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria previsto per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA dei progetti istruiti dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; precisare le modalità di inclusione dell'autorizzazione paesaggistica nel Provvedimento unico in materia ambientale – PUA.

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per gli investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile. Viene demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei comuni, dei criteri e delle modalità di valutazione delle

istanze da parte del medesimo Ministero, nonché dell'ammontare massimo erogabile al comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca del finanziamento.

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico, ponendo a carico dei quadri economici degli interventi commissariali di mitigazione del rischio idrogeologico gli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato.

L'articolo 4 novella la parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, introducendo disposizioni urgenti in materia di economia circolare.

L'articolo 5 modifica anch'esso la parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi ».

L'articolo 6 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto è pertanto in vigore dal 9 ottobre 2026.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il decreto-legge appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione.

Evidenzia quindi che il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », anch'esse di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *g)*, della Costituzione, nonché sulla materia « governo del territorio », rientrante nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

A fronte di questo concorso di competenze, rileva che il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il quale aggiunge un nuovo periodo all'articolo 252, comma 3, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale nuovo periodo dispone che gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati siano integrati con i criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine ricomprese nei siti di interesse nazionale, con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo. Tale ultima disposizione disciplina il procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che è adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentita la Conferenza unificata.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva preliminarmente che la proposta di legge è composta di cinque articoli.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 dispone l'istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti », intitolato alla memoria del medico che si è distinto per la dedizione con cui ha compiuto attività di soccorso e salvataggio di vite umane in occasione della strage di Vergarolla, privi-

legiando l'incolumità delle vittime rispetto alla propria (comma 1). Inoltre, stabilisce che il Premio è conferito, alla presenza del Ministro della salute o di un suo delegato, ogni anno nella settimana del 17 luglio, in base alle valutazioni della commissione prevista dall'articolo 2, comma 3, della proposta di legge in esame. Il Premio viene assegnato a un numero massimo di ventiquattro medici che, nell'esercizio della professione, si siano distinti per eccezionale spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti; inoltre, in casi eccezionali, il Premio può essere assegnato alla memoria di un massimo di sei medici, autori di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale (comma 2). Viene specificato, infine, che il Premio non prevede l'attribuzione di premi in denaro, in quanto ha finalità di riconoscimento morale e simbolico (comma 3).

L'articolo 2 individua nella Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio e ne definisce le procedure per l'assegnazione. In particolare, stabilisce che le attività riguardanti l'organizzazione del Premio, la redazione del bando annuale, l'attuazione dell'istruttoria per la presentazione e la valutazione delle candidature e le altre attività correlate sono svolte dalla FNOMCeO, quale ente responsabile che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute.

L'articolo 3 definisce le caratteristiche del Premio, costituito da una targa commemorativa e da un attestato che riporta il nome e la motivazione del conferimento (comma 1). Inoltre, dispone che la realizzazione delle targhe e degli attestati spetta alla FNOMCeO e alle federazioni e associazioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)* della proposta di legge in esame (comma 2).

L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 reca disposizioni transitorie in riferimento all'anno 2026. Limitatamente a tale anno, la procedura di selezione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in commento, si svolge mediante acquisizione delle candidature presentate su proposta diretta delle federazioni e delle associazioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera *a*), e della FNOMCeO.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, e « promozione e organizzazione di attività culturali », ascritta alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

il decreto-legge reca modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Provvedimento unico in materia ambientale – PUA (articolo 1) e di economia circolare (articolo 4), nonché disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » (articolo 5);

il decreto-legge, inoltre, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile (articolo 2), reca disposizioni urgenti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento agli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo (articolo 3) e prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire dal 9 ottobre 2026 (articolo 6);

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione;

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », anch'esse di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *g)*, della Costituzione, nonché sulla materia « governo del territorio », rientrante nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*,

il quale aggiunge un nuovo periodo all'articolo 252, comma 3, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati siano integrati con i criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine ricomprese nei siti di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentita la Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2785, recante Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti », non modificata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, composta di cinque articoli, istituisce, all'articolo 1, il Premio « Dottor Geppino Micheletti » – intitolato alla memoria del medico che si è distinto per la dedizione con cui ha compiuto attività di soccorso e salvataggio di vite umane in occasione della strage di Vergarolla, privilegiando l'incolumità delle vittime rispetto alla propria – prevedendo che esso sia conferito ogni anno nella settimana del 17 luglio, alla presenza del Ministro della salute o di un suo delegato, a un numero massimo di ventiquattro medici che, nell'esercizio della professione, si siano distinti per eccezionale spirito di servizio, solidarietà e dedizione ai pazienti, nonché, in casi eccezionali, alla memoria di un massimo di sei medici, autori di atti di straordinaria rilevanza etica e professionale;

l'articolo 2 individua l'ente responsabile dell'organizzazione del Premio nella Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), ente responsabile che opera sotto la vigilanza del Ministero della salute;

l'articolo 3 definisce le caratteristiche del Premio, costituito da una targa commemorativa e da un attestato che riporta il nome e la motivazione del conferimento;

l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 5 reca disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di svolgimento della procedura di selezione per l'anno 2026;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione, e « promozione e organizzazione di attività culturali », ascritta alla potestà legislativa concorrente ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 22

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 59

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3001 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 21

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Emendamenti C. 2904 Gribaudo 21

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.

C. 3121 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica che, alla scadenza del termine, lo scorso 19 ottobre 2026, sono state presentate 91 proposte emendative *(vedi allegato 1)*, sulla cui ammissibilità si riserva di pronunciarsi in una successiva seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali.

C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore,* comunica che, alla scadenza del termine, lo scorso 13 ottobre 2026, sono state presentate 43 proposte emendative *(vedi allegato 2)* che la presidenza ritiene ammissibili.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3001 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, illustrando il provvedimento, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala, in particolare, l'articolo 3, in tema di matrimonio.

In particolare, la disposizione introduce il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia davanti a uno dei ministri di culto dell'Unione Buddhista Italiana in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

La medesima disposizione ne regolamenta la relativa procedura, articolata nelle seguenti fasi: comunicazione dei ministri di culto che intendono celebrare il matrimonio all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni; pubblicazioni e attestazione, ad opera dell'ufficiale di stato civile, che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio; rilascio del nulla osta ai nubendi; celebrazione del matrimonio, nel corso del quale il ministro di culto, dopo aver raccolto lo scambio del consenso da parte dei nubendi, spiega loro gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; eventuali dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge nell'atto di matrimonio; redazione, da parte del ministro di culto, subito dopo la celebrazione, dell'atto di matrimonio in duplice copia, con allegato il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile; trasmissione, entro 5 giorni dalla celebrazione, da parte del ministro di culto, di un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile; e, infine, trascrizione, ad opera dell'ufficiale dello stato civile, nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive alla ricezione e relativa comunicazione al ministro di culto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 ottobre 2026.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.
Emendamenti C. 2904 Gribaudo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 *e le parole: ,* limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

1.1. Benzoni, D'Alessio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: già prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 *e le parole: ,* limitatamente al numero di milletrecentocinquanta unità,.

1.2. Benzoni, D'Alessio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° ottobre 2026, è autorizzato a stabilizzare il personale di cui al comma 1, anche coloro i quali siano stati utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa di cui all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

1-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, è autorizzata la spesa di euro 7.582.017 per l'anno 2026 e di euro 30.328.068 annui a decorrere dall'anno 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Viggiano.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole da:* Fondo da destinare ad interventi strategici *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di superare le criticità degli uffici per il processo, il Ministro della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale selettiva atta a valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata del personale precario addetto nell'ufficio per il processo, secondo criteri trasparenti e verificabili.

1.6. Dori.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni per la valorizzazione dell'esperienza professionale e l'impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo)

1. Al fine di valorizzare le competenze professionali maturate dal personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente stabilizzato ai sensi dell'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, il Ministero della giustizia, nell'ambito delle procedure di inqua-

dramento e di assegnazione del personale, tiene conto dell'esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato presso gli uffici giudiziari, delle attività effettivamente svolte e delle competenze giuridiche, organizzative e digitali maturate, assicurandone la valorizzazione ai fini della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché del supporto alla funzione giurisdizionale.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli uffici giudiziari e delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento professionale, definisce con apposite linee guida nazionali le attività e le modalità di impiego del personale stabilizzato addetto all'ufficio per il processo, assicurando chiarezza nella individuazione delle mansioni, coerenza con il profilo professionale di inquadramento e prevalente destinazione alle attività di supporto alla funzione giurisdizionale, di ricerca giurisprudenziale, di studio e analisi degli affari, di preparazione delle udienze e di collaborazione alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le linee guida di cui al comma 2 individuano, altresì, criteri uniformi per l'assegnazione e la distribuzione del personale stabilizzato tra gli uffici giudiziari, tenendo conto delle professionalità acquisite, delle esigenze organizzative degli uffici, dei carichi di lavoro e delle specificità delle attività da svolgere, al fine di assicurare la continuità del modello organizzativo dell'ufficio per il processo e di prevenire impieghi non coerenti con le competenze maturate.

1.02. Benzoni, D'Alessio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità e dell'Ufficio centrale per gli archivi notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del contratto collettivo nazionale comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento

per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, l'articolo 2-*ter* del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 è abrogato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Estensione delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo alla magistratura di sorveglianza)

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « i tribunali o le corti di appello, » sono inserite le seguenti: « nonché i tribunali di sorveglianza, ».

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità e la continuità operativa delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo costituite presso i tribunali di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assegnare una quota di personale addetto all'ufficio per il processo, reclutato ai sensi della normativa vigente, tenendo conto del carico dei procedimenti pendenti e della specificità delle funzioni in materia di esecuzione penale e misure alternative alla detenzione.

1.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Stabilizzazione precari obiettivo convergenza dipendenti del Ministero della cultura)

1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assegnati al Ministero della cultura, il Ministero della cultura è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il cui rapporto di lavoro è stato prorogato per l'effetto dell'articolo 2, comma 21-*bis* del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 1 che:

a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono in servizio presso il Ministero della cultura;

b) hanno maturato almeno trentasei mesi di servizio alla data del 31 dicembre 2026;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e dei titoli di studio coerenti con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto funzioni centrali e dal vigente ordinamento professionale del Ministero.

3. L'inquadramento del personale, assunto ai sensi del comma 1, avviene nell'area funzionari e nell'area assistenti, con articolazione dell'orario di lavoro a tempo pieno in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale dei fabbisogni. Il Ministero della cultura provvede agli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 1 e 2 mediante risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 1.05.** Vietri, Varchi.

*** 1.06.** Gentile.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

*(Modifica all'articolo 6-*ter *del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, in materia di responsabilità dei prestatori di servizi di accesso alla rete)*

1. All'articolo 6-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, al comma 1, capoverso Art. 174-*sexies*, comma 1, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete » sono soppresse.

1.07. Dondi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2.1.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 2.2.** Dori.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Durante la sessione presso la Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio svolgono un periodo non inferiore a quindici giorni di esperienza formativa carceraria, nonché di approfondimento interdisciplinare anche delle tecniche di mediazione dei conflitti, secondo le modalità operative concordate con il Consiglio superiore della magistratura ».

2.3. Enrico Costa, Bellomo, Pittalis.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Nel quadro degli obiettivi di riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti,.

2.4. Dori.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quattro periodo *con le seguenti:* tre periodi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le corti d'appello e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio *e sostituire le parole:* il terzo periodo, della durata di due mesi *con le seguenti:* il secondo periodo, della durata di tre mesi *nonché le parole:* il quarto periodo, della durata di cinque mesi *con le seguenti:* il terzo periodo, della durata di sei mesi.

2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: corti d'appello *aggiungere le seguenti:* nel solo settore civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai magistrati ordinari il cui tirocinio ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure in materia di spese di giustizia e prestazioni obbligatorie e funzionali)

1. All'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*quater*. Nei casi di cui al comma 2, dopo la conclusione delle indagini il decreto è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione. Qualora in esito al giudizio di opposizione introdotto dall'imputato l'importo della liquidazione sia ridotto, della riduzione si tiene conto esclusivamente in

sede di quantificazione delle spese del procedimento ai fini del recupero di cui all'articolo 205 ».

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Il procuratore della Repubblica adotta specifiche direttive e conseguenti misure organizzative al fine del rispetto dei termini di cui all'articolo 168-*bis*, commi 1-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

3. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, dopo il comma 90, sono inseriti i seguenti:

« 90-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e delle prestazioni funzionali alle prestazioni obbligatorie di cui al comma 89 del presente articolo, al quale partecipa il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

90-*ter*. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, il Comitato di cui al comma 90-*bis:*

a) monitora il sistema delle prestazioni obbligatorie e funzionali, in relazione alla qualità, all'efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un'esecuzione ottimale, uniforme e razionale;

b) monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti;

c) monitora le attività di liquidazione effettuate, con particolare riferimento al rispetto dei termini di cui all'articolo 168-*bis*, commi 1-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

d) monitora l'andamento complessivo delle spese per le prestazioni di cui al comma 1, anche al fine di coadiuvare il Ministro nella redazione della relazione di cui all'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) propone l'eventuale aggiornamento delle tariffe definite con i decreti del Ministro della giustizia rispettivamente previsti dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e dal comma 89 del presente articolo.

90-*quater*. I componenti del Comitato tecnico sono individuati con il medesimo decreto di cui al comma 90-*bis*, con il quale sono definite anche le modalità di consultazione degli operatori del settore. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ».

2.02. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « è proposto » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di pagamento ».

*** 2.03.** Varchi.

*** 2.04.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Adeguamento della dotazione organica in funzione del rafforzamento della magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria agli obiettivi del

PNRR tra i quali perseguimento della riduzione della durata dei processi, all'abbattimento delle pendenze civili e penali, nonché al fine di fare fronte alle sempre più gravose attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 300 unità.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione delle unità di personale di magistratura di cui al presente comma.

2.05. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Interventi in materia di tramutamenti e incarichi direttivi o semidirettivi dei magistrati ordinari)

1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ».

2. All'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di primo presidente della Corte di cassazione, di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « indicati all'articolo 10, commi 14, 15 e 16 »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* Il magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 12, fermo quanto previsto dal comma 1 per l'accesso agli incarichi esclusi dal limite temporale di cui al medesimo comma 1, può chiedere il conferimento di un ulteriore incarico direttivo quando sono decorsi due anni dal giorno in cui ha assunto le funzioni. ».

*** 2.06.** Varchi.

*** 2.07.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto » sono soppresse.

2.08. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, la parola: « sessantacinquesimo » è sostituita dalla seguente: « settantesimo ».

2.09. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio

di collaborazione del procuratore della Repubblica » sono soppresse.

2.010. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 30-*septies* del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'incarico dei magistrati onorari confermati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di incarichi presso amministrazioni pubbliche, organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, istituzioni dell'Unione europea, organismi internazionali o enti pubblici.

2-*bis*. La sospensione temporanea dell'incarico può essere autorizzata per un numero massimo di dieci unità.

2-*ter*. Durante il periodo di sospensione restano a carico del Ministero della giustizia il trattamento determinato ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, nonché gli oneri previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 31-*bis* ».

2.011. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, le parole: « agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera *a)*, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 10 ».

2.012. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche in materia di magistratura onoraria)

1. All'articolo 5-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, secondo periodo, dopo le parole: « presso i tribunali per i minorenni » sono aggiunte le seguenti: « e presso i tribunali ordinari ».

2.013. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Accesso al ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio dei giudici ausiliari di corte di appello)

1. I giudici ausiliari di cui al titolo III, Capo I del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, in servizio alla data del 31 ottobre 2026 possono essere ammessi, a domanda, al ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, fino al compimento del settantesimo anno di età.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire un'apposita procedura valutativa, disciplinata dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. I giudici ausiliari, fermo il disposto di cui all'articolo 30-quater, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono assegnati al tribunale del capoluogo del distretto della corte di appello presso la quale esercitavano le funzioni alla data indicata al comma 1, anche in soprannu-

mero in caso di integrale copertura della pianta organica.

4. Ai giudici ausiliari, in esito al positivo superamento della procedura di valutativa, si applicano, oltre ai commi 6, 8 e 9 dell'articolo 29, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le ulteriori disposizioni di cui al Capo XI del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017 relative ai giudici onorari di tribunale, ad esclusione dell'articolo 31.

5. Per l'espletamento della procedura valutativa di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 10.640 per l'anno 2027.

2.014. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, in materia di ricollocamento in ruolo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al quarto periodo, le parole: « Prima che siano trascorsi due anni » sono sostituite dalle seguenti: « Prima che sia trascorso un anno ».

2.015. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».

*** 2.016.** Varchi.

*** 2.017.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'amministrazione penitenziaria)

1. Al fine di riordinare la carriera dei funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti e di disciplinarne il trattamento giuridico ed economico in regime di diritto pubblico, è istituito il ruolo dei funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti, articolato nelle seguenti qualifiche:

a) funzionario giuridico-pedagogico;

b) funzionario capo giuridico-pedagogico;

c) funzionario coordinatore giuridico-pedagogico;

d) vicedirigente giuridico-pedagogico;

e) dirigente giuridico-pedagogico.

2. L'accesso alla carriera di tale ruolo avviene esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno ed è subordinato al superamento di un periodo di formazione iniziale di durata non inferiore a un anno.

3. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge, è determinata:

a) la pianta organica del suddetto ruolo in relazione alle unità di personale appartenenti al citato profilo professionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il

principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi svolti, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti;

c) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari giuridico-pedagogici, compresi i posti di funzione dirigenziale.

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dei funzionari giuridico-pedagogici dell'amministrazione penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento ».

5. Le disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di educatori penitenziari si intendono riferite ai funzionari giuridico-pedagogici nell'esecuzione penale per adulti.

2.019. Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e può presentare domanda di accesso alla procedura di concordato minore »;

b) all'articolo 74, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Si applicano gli articoli 54 e 55. »;

c) all'articolo 90, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « la proposta di concordato del debitore », sono inserite le seguenti: « presentata con la domanda di cui all'articolo 40 »;

d) all'articolo 105, comma 4, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « In caso di deposito di proposte concorrenti oppure in caso di deposito di nuova proposta da parte del debitore successiva alle prime, la data inizialmente stabilita per il voto dei creditori è rinviata per consentire il deposito di un'ulteriore proposta. »;

e) all'articolo 109, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « si applicano le disposizioni del comma 1 » sono inserite, in fine, le seguenti: « secondo e terzo periodo »;

f) all'articolo 111, comma 1, le parole: « o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2 » sono eliminate;

g) all'articolo 112, al comma 2, alinea, dopo le parole: « o, in caso di proposte concorrenti, » sono aggiunte le seguenti: « quando si è raggiunta la maggioranza di cui all'articolo 109, comma 2, su richiesta del proponente » e le parole: « o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo » sono soppresse;

h) all'articolo 201, comma 10, le parole: « Il procedimento introdotto dalla domanda » sono sostituite dalle seguenti: « La domanda »;

i) all'articolo 207, comma 16, dopo le parole: « Le impugnazioni di cui all'articolo 206 » sono inserite le seguenti: « e i ricorsi per cassazione »;

l) all'articolo 230, al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in caso di sostituzione per garanzie rilasciate dallo Stato previa autorizzazione del giudice delegato »;

m) all'articolo 272, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Il debitore può chiedere che l'unica autovettura di sua proprietà non sia

compresa nella liquidazione in quanto mezzo necessario per il soddisfacimento di esigenze di lavoro, cura o istruzione sue o di un suo familiare. A seguito dell'istanza di cui al primo periodo, il liquidatore, con il programma di liquidazione, rinuncia a liquidare l'autovettura, in ogni caso, se il valore del bene non è superiore a 3.000 euro e, tenuto conto delle esigenze documentate dal debitore e della convenienza della liquidazione, se il valore è superiore a 3.000 euro. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si interpreta nel senso che, in ragione della moratoria contenuta nella proposta, il pagamento dei crediti aventi privilegio, pegno e ipoteca ivi indicati e dei relativi interessi legali può essere differito sino a due anni e quindi essere eseguito, secondo le scadenze previste nel piano omologato, oltre tale termine.

2.020. Giorgianni, Varchi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di giurisdizione di esecuzione)

1. All'articolo 19-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle somme a disposizione di Stati esteri per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate presso conti correnti bancari o postali, con riferimento ai quali il capo della rappresentanza diplomatica ha dichiarato, con le modalità di cui al comma 1, che essi contengono esclusivamente somme destinate alle predette finalità »;

b) alla rubrica, le parole: « delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere » sono sostituite dalle seguenti: « di Stati esteri e di organizzazioni internazionali ».

2.021. Pittalis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Semplificazione delle modalità di convocazione dell'assemblea di condominio)

1. Al fine di promuovere la semplificazione dei servizi per cittadini e consumatori, alle disposizioni di attuazione del codice civile di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, all'articolo 66, terzo comma, dopo le parole: « posta elettronica certificata » sono aggiunte le seguenti: « , qualunque tecnologia o strumento, anche digitale, che garantisca l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione, ».

2.022. Varchi, Dondi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifica in materia di circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2029 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento dei tribunali e delle relative procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto fino alla scadenza

di cui al comma 3 le relative piante organiche del personale amministrativo dell'UNEP sono ripristinate nelle consistenze previste anteriormente alla programmata soppressione, con l'aggiunta dei funzionari ex AUPP nel numero in servizio presso detti uffici alla data del 30 giugno 2026. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 3.100.000 per gli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.023. Testa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Ripristino di uffici giudiziari)

1. Nel distretto di corte di appello dell'Aquila sono ripristinati i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e le relative procure della Repubblica.

2. Nel circondario del tribunale di Napoli è ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

3. Nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto è ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa e Santa Marina Salina.

4. Nel circondario del tribunale di Livorno è ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio.

5. Nelle sezioni distaccate di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte in via esclusiva le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare.

6. In deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 5, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente del tribunale, sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

7. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale. Il provvedimento di cui al primo periodo può essere adottato, sentiti il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.

8. I magistrati che, in base alle tabelle di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare di cui al medesimo articolo 7-*bis*. Nelle sezioni distaccate di tribunale non sono istituiti posti di presidente di sezione.

9. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente: « 3. La soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Chieti e Lanciano, prevista ai sensi degli articoli 1 e 2, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027 ».

10. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, è abrogato.

11. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa

di 1.439.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo e di magistratura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto nonché delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio si provvede nei limiti del personale amministrativo e di magistratura già in servizio presso il Ministero della giustizia alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. La tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 viene modificata in riferimento al distretto della Corte di Appello dell'Aquila come segue:

CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA
TRIBUNALE DI AVEZZANO

Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

TRIBUNALE DI CHIETI

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Guardiagrele, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Lettopalena, Miglianico, Orsogna, Ortona, Palena, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Taranta Peligna, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

TRIBUNALE DELL'AQUILA

Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

TRIBUNALE DI LANCIANO

Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fossacesia, Frisa, Gamberale, Gessopalena, Lanciano, Montazzoli, Montebello Sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, San Vito Chietino, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

TRIBUNALE DI PESCARA

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Ro-

sciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

TRIBUNALE DI SULMONA

Acciano, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo di Giove, Cansano, Castel di Ieri, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Civitella Alfedena, Corfinio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Secinaro, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

TRIBUNALE DI TERAMO

Alba Adriatica, Ancarano, Arsita, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Giulianova, Isola del Gran Sasso d'Italia, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Tossicia.

TRIBUNALE DI VASTO

Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi di Abruzzo, Torino di Sangro, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.

2.024. Testa, Gianassi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Dori.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti all'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le fun-

zioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie a soddisfare specifiche esigenze investigative.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo. In questo caso le funzioni di coordinamento e collegamento investigativo, nonché di impulso del procuratore nazionale sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il procuratore nazionale assicura il collegamento investigativo, impartisce direttive specifiche ai fini del coordinamento degli uffici interessati, dispone le applicazioni temporanee necessarie, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti

dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ».

3.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4-*ter *con il seguente:*

4-*ter*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita, altresì, le funzioni di coordinamento e di impulso nei confronti del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « L'applicazione di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale può essere disposta anche in relazione ai procedimenti della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, quando siano di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « alla procura distrettuale » sono inserite le seguenti: « e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

3.6. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*Al comma 1, premettere al capoverso 4-*ter *le seguenti parole:* Ad eccezione di quanto previsto dal comma 4,.

3.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*Al comma 1, capoverso 4-*ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* attraverso un'articolazione specializzata.

3.8. Dori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « alle procure distrettuali di magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alle direzioni distrettuali antimafia ».

2-*ter*. All'articolo 183-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis* Nei casi di cui all'articolo 371-*bis* del codice, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le proprie funzioni di coordinamento anche per le finalità di cui al comma 1. Quando la condanna riguarda uno dei delitti elencati dall'articolo 371-*bis*, comma 1, del codice, la confisca può essere proposta anche dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».

*** 3.9.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

*** 3.10.** Varchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Sperimentazione dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze operative del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sono stanziati 200.000 euro per l'anno 2027 da destinare alla sperimentazione dell'uso dell'arma comune a impulsi elettrici per le esigenze dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute.

3. La formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione è svolta, se necessario e previa intesa con il Ministro della giustizia, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: dall'articolo 1 *con le seguenti*: dagli articoli 1 e 3-*bis*.

3.02. Morrone, Bisa, Matone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Norme per il contrasto alle comunicazioni illecite provenienti dagli istituti carcerari)

1. All'articolo 391-*ter* del codice penale, primo comma, dopo le parole: « dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni » sono aggiunte le seguenti. « , parti di esso o altro supporto o strumento idoneo ad effettuare comunicazioni ».

3.03. Michelotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Istituzione di nuclei investigativi speciali per le persone scomparse presso le prefetture-uffici territoriali del Governo)

1. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito il nucleo investigativo speciale per le persone scomparse (NISPS).

2. Fanno parte del NISPS: un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante locale del Servizio nazionale di protezione civile, un ufficiale del Corpo della Guardia

di finanza, un ufficiale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, un ufficiale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ufficiale dell'Esercito italiano, un ufficiale della Marina militare, uno psicologo o uno psichiatra specialista in profilazione criminale, un ufficiale di coordinamento delle unità cinofile e un esperto informatico. Ciascun nucleo si avvale altresì della collaborazione, in qualità di referente, di un ufficiale del corpo di polizia locale del comune nel cui territorio si svolgono le indagini.

3. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituito un tavolo tecnico a cui partecipano i soggetti di cui al comma 2. Il tavolo tecnico opera secondo le disposizioni del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, redatto in conformità alle linee guida emanate dal commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse ai sensi della legge 14 novembre 2012, n. 203, e individua il personale da formare nonché i mezzi da impiegare in via esclusiva per le operazioni investigative e di ricerca.

4. In conformità alle disposizioni della legge 14 novembre 2012, n. 203, il NISPS esercita la funzione di squadra specializzata per le ricerche ed è attivato dal prefetto, che lo coordina, a seguito della presentazione della denuncia di scomparsa di uno o più soggetti. Il prefetto opera in collaborazione con l'autorità giudiziaria e convoca il tavolo tecnico di cui al comma 3.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, per lo svolgimento delle indagini, il NISPS si avvale della collaborazione delle istituzioni e degli enti pubblici e privati ritenuti utili ai fini del buon esito delle ricerche, attivando procedure preferenziali, nel periodo compreso tra le due ore e le ventiquattro ore successive alla presentazione della denuncia di scomparsa, finalizzate all'acquisizione di immagini, registrazioni audio o video, tabulati telefonici e ogni altro strumento investigativo ritenuti necessari nonché all'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, alle intercettazioni di comunicazioni.

6. Presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è attivato uno sportello di comunicazione, gestito da uno psicologo di comprovata esperienza, per la tenuta dei rapporti con i familiari delle persone scomparse, i quali restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutta la durata delle indagini ai fini dell'acquisizione di ogni informazione utile alle indagini medesime nonché per ricevere aggiornamenti sull'andamento delle ricerche, in un contesto di supporto, collaborazione e fiducia.

3.05. Varchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di requisiti di età degli adottanti)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

3.07. Lazzarini, Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la partecipazione del soggetto affidatario o collocatario del minore ai procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento o adottabilità a esso relativi e di permanenza del minore nella famiglia affidataria o collocataria)

1. Alla legge 4 aprile 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adot-

tabilità relativi al minore affidato e hanno facoltà di intervenire nel procedimento. All'affidatario o all'eventuale famiglia collocataria sono notificati il ricorso introduttivo e i provvedimenti che riguardano il minore loro affidato o collocato presso di loro; essi hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore e di impugnare i provvedimenti che riguardano il collocamento o l'affidamento del minore, compreso il loro omesso ascolto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il minore resta collocato o affidato alla famiglia presso la quale era stato inserito ai sensi degli articoli da 2 a 5, salvo che tale collocamento o affidamento sia contrario al suo interesse per inidoneità dei collocatari o affidatari, fino a che la famiglia naturale sia idonea ad accoglierlo, a crescerlo e ad accudirlo ai sensi della normativa vigente. Se il minore è inserito in un ambiente idoneo nella famiglia collocataria o affidataria da un periodo uguale o maggiore di sei mesi, o in casi eccezionali e motivati anche da un periodo inferiore, e l'allontanamento da questa comporta un grave e irreparabile pregiudizio al suo sviluppo psicofisico, il giudice valuta prioritariamente l'adozione da parte dei collocatari o affidatari disponendo che siano garantiti i rapporti con la famiglia di origine. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano nel caso previsto dalla lettera *d)* dell'articolo 44, qualora la famiglia collocataria o affidataria faccia istanza di adozione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di affidamento preadottivo »;

c) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*.

1. A coloro presso cui il minore è collocato o ai quali il minore è affidato, anche a titolo di affidamento preadottivo, è notificato il ricorso introduttivo e sono parti del procedimento anche davanti alla Corte di appello e alla Corte di cassazione se intervengono. I soggetti di cui al periodo precedente hanno diritto di impugnare il provvedimento che definisce il procedimento qualora sia stato omesso il loro ascolto o non gli sia stato notificato il ricorso introduttivo.

2. In caso di revoca dell'adottabilità del minorenne o di revoca di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'unico o di entrambi i genitori, il provvedimento che ne dispone il rientro in famiglia è notificato ai collocatari o agli affidatari, anche preadottivi, e disciplina la continuità della relazione del minore con questi. Il provvedimento di rientro in famiglia è impugnabile dai collocatari o dagli affidatari, anche preadottivi.

3. In caso di revoca dell'adottabilità, nel prosieguo dei procedimenti, i collocatari e gli affidatari sono parti del procedimento ».

3.08. Matone, Bisa, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Norme in materia di enfiteusi)

1. L'affrancazione delle enfiteusi rustiche, urbane ed edificatorie, nonché degli altri diritti ad esse assimilati, si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale del fondo, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e alla classe e attualizzato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al momento dell'offerta.

2. Quando si contesta la sussistenza dei diritti di cui al comma 1 o l'ammontare della somma offerta, le controversie si svolgono nelle forme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150.

3. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di cui al comma 2 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione previsto dall'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L'espe-

rimento del procedimento di mediazione di cui al primo periodo è condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.

4. Le disposizioni di cui alla presente disposizione si applicano ai rapporti esistenti alla data della sua entrata in vigore.

5. I commi 2 e 3 si applicano alle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione restano disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Nei predetti giudizi, fino al momento in cui è fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, è possibile formulare l'offerta della somma di cui al comma 1.

3.09. Maiorano, Varchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per l'implementazione delle misure organizzative per prevenire e ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche nonché per il risarcimento dei danni arrecati nel corso delle medesime)

1. Al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e prevenire il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalità, fuori dei casi di divieto di una riunione in luogo pubblico di cui al quarto comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 giugno 1931, n. 773, il questore, ove una pubblica riunione presenti, per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che vi parteciperanno o per lo scopo o l'oggetto di essa, peculiari condizioni di criticità, tali da implicare una elevazione del livello di rischio per la sicurezza, può prescrivere ai promotori, in aggiunta alle prescrizioni di cui al citato articolo 18, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'adozione di misure organizzative necessarie e idonee a prevenire e a ridurre il rischio di disordini e di danneggiamenti di beni mobili o immobili pubblici o adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche durante lo svolgimento della riunione, nonché ad elevare ulteriormente le condizioni di sicurezza generale, ferme restando le competenze dell'autorità e della forza pubblica.

2. A garanzia dell'effettiva implementazione delle misure organizzative prescritte e ai fini del concorso nella copertura degli eventuali danni arrecati ai beni di cui al comma 1 nel corso della pubblica riunione, il prefetto, previa valutazione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può richiedere ai promotori di prestare idonea garanzia finanziaria, determinata ai sensi del decreto di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Ferme restando le forme di responsabilità previste a diverso titolo dalla normativa vigente, qualora vengano accertati danni ai beni di cui al comma 1, cagionati nel corso della riunione da partecipanti alla stessa a causa della mancata implementazione, in tutto o in parte, delle misure organizzative prescritte ovvero in occasione della violazione delle altre prescrizioni del questore, la garanzia viene escussa secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le modalità per la quantificazione dell'importo della garanzia finanziaria;

b) le modalità di prestazione della garanzia finanziaria;

c) l'escussione della garanzia finanziaria;

d) la destinazione delle somme derivanti dall'escussione della garanzia finanziaria, nonché i criteri di riparto ai fini del concorso nel ristoro dei danni accertati.

5. In caso di mancata adozione delle misure o di omessa prestazione della ga-

ranzia, il questore, nelle ipotesi di cui al quarto comma del citato articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può vietare la riunione, ovvero prescrivere speciali modalità di svolgimento della stessa, tali da assicurare adeguati livelli di sicurezza.

6. I contravventori al divieto o alle speciali prescrizioni del questore di cui al comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 ad euro 40.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso di reiterazione delle violazioni nel corso di un biennio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 ad euro 80.000, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

3.016. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare dei magistrati)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo l'articolo 25-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 25-*ter*.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare telematico).

1. L'attività di indagine prevista dal presente capo può essere documentata e conservata con modalità telematiche, nel rispetto delle regole tecniche definite con decreto del Ministero della giustizia concernenti la sottoscrizione, la documentazione e la conservazione degli atti, in modo tale che sia assicurata la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

2. Fino alla compiuta estensione della modalità telematica all'intero procedimento disciplinare, l'attività di indagine può essere depositata nel procedimento in formato analogico previa attestazione della conformità della copia analogica al documento telematico ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le comunicazioni previste dal presente decreto legislativo tra il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione sono effettuate con modalità telematica a decorrere dalla pubblicazione del decreto del Ministero della giustizia con il quale sono definite le regole tecniche concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici con modalità telematiche, in modo tale che sia assicurata la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza della provenienza e del compimento dell'atto. ».

3.020. Bisa, Matone, Morrone, Sudano.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare dei magistrati)

1. All'Articolo 17 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole da: « nelle ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « con la trasmissione della copia degli atti del procedimento »;

b) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei sessanta giorni successivi alla ricezione degli atti, il Ministro della giustizia può richiedere al presidente della Sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione. Al fine di assumere le proprie determinazioni, il Ministro può indicare le eventuali indagini che ritiene necessarie al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che vi provvede entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso l'eventuale richiesta di fissazione dell'udienza è proposta dal Ministro nei trenta

giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo ».

3.022. Enrico Costa, Bellomo, Pittalis.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.1. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dopo le parole: « competenti a ricevere » sono inserite le seguenti: « da soggetti esterni convenzionati, individuati esclusivamente fra quelli che si occupano in maniera stabile e competente di protezione internazionale, ».

4.2. Alfonso Colucci, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il documento rilasciato ai sensi del comma 3 costituisce titolo idoneo ad attestare la regolarità del soggiorno del richiedente protezione internazionale per tutto il periodo di validità e, nelle more del suo rinnovo, fino alla conclusione del relativo procedimento, purché permangano le condizioni previste dalla normativa vigente. Il rilascio e il rinnovo del documento non possono essere subordinati alla produzione di documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente prevista dalla legge. Eventuali ritardi imputabili all'amministrazione competente non pregiudicano la continuità del soggiorno regolare né l'esercizio dei diritti riconosciuti al richiedente, incluso il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa, alle condizioni previste dalla legislazione vigente. ».

4.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di assicurare il tempestivo e uniforme svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, anche in relazione all'attuazione del Patto dell'Unione europea per la migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno, mediante apposite convenzioni, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – INVITALIA, anche per attività di committenza ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-*ter*. Al fine di garantire l'espletamento del servizio di notificazione degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, lo stanziamento iscritto sul piano gestionale 4 del medesimo capitolo 2255, relativo al servizio di notifica degli atti amministrativi, è incrementato di euro 281.089 per l'anno 2026.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, complessivamente pari a euro 281.089 per il 2026 e a euro 585.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché interventi urgenti per la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

4.4. Kelany.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, numero *5*), dopo il numero *5.1)*, è inserito il seguente:

« *5.1.1)* al secondo periodo, le parole: "alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice competente per la convalida" »;

b) alla lettera *f)*, capoverso, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in quanto compatibili. Si applica, altresì, l'articolo 3, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. »;

1-*ter*. All'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, numero *6*), capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il fermo di cui al comma 2-*quinquies* non è disposto dall'autorità di pubblica sicurezza quando lo straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale si presenta spontaneamente presso le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al fine di manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100.

4.5. Kelany.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Istituzione del Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e alle procedure di asilo in frontiera)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 2-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 2-*ter*.

(Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti alle frontiere esterne e alle procedure di asilo alla frontiera)

1. In attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, è istituito presso il Ministero dell'interno il Meccanismo nazionale indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, di seguito denominato "Meccanismo", competente a svolgere i compiti e le attività previsti dalla medesima disposizione unionale. Il Meccanismo opera altresì, per quanto compatibile, ai fini del meccanismo di monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in relazione ai cittadini di paesi terzi le cui domande di asilo sono esaminate secondo la procedura di frontiera, in attuazione dell'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348.

2. Il Meccanismo opera con indipendenza di valutazione e di giudizio, senza vincoli di subordinazione gerarchica, né obbligo di ricevere o accettare istruzioni da autorità pubbliche coinvolte negli accertamenti.

3. Il Meccanismo è costituito da un organo collegiale composto da:

a) un magistrato in quiescenza, con funzioni di presidente;

b) un prefetto in quiescenza, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante del mondo accademico con esperienza consolidata nella materia dell'immigrazione e dell'asilo.

4. Il Meccanismo si avvale della consulenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

5. Il Meccanismo assicura il coordinamento con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, anche in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (OPCAT), nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Garante per la protezione dei dati personali, con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il coordinamento di cui al primo periodo può essere realizzato tramite appositi protocolli d'intesa sottoscritti con i Garanti.

6. I componenti dell'organo collegiale di cui al comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, tra persone che non svolgano attività al servizio della pubblica amministrazione e che assicurino indipendenza e competenza nelle discipline afferenti al rispetto dei diritti fondamentali. La durata dell'incarico è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata, il componente è sostituito con le medesime modalità per la durata residua. Ai componenti dell'organo di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Non possono far parte dell'organo collegiale di cui al comma 3 coloro che, nei tre anni precedenti la nomina, abbiano ricoperto incarichi o svolto funzioni direttamente connesse allo svolgimento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 o delle procedure di frontiera, né coloro che siano titolari di incarichi politici elettivi o di governo. I componenti rendono, all'atto dell'insediamento e annualmente, una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse e non possono, nel corso del mandato, svolgere attività politiche, amministrative o professionali incompatibili con l'indipendenza e l'imparzialità del Meccanismo.

8. Il Ministero dell'interno assicura il necessario supporto logistico, organizzativo, amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività del Meccanismo mediante il personale già in servizio presso i propri uffici, individuato in ragione delle conoscenze e delle competenze acquisite negli ambiti di attività del Meccanismo. A tal fine il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuovi uffici o strutture amministrative, senza incremento della propria dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il personale che presta supporto alle attività del Meccanismo conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo.

9. Al fine di consentire al Meccanismo lo svolgimento delle attività di competenza, le amministrazioni interessate assicurano ai componenti del Meccanismo:

a) l'accesso effettivo a tutti i luoghi pertinenti, comprese strutture di accoglienza e centri di trattenimento;

b) l'accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti, nella misura necessaria all'adempimento del mandato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in mate-

ria di riservatezza nei confronti degli ospiti delle strutture;

c) la possibilità di colloquio con le persone sottoposte agli accertamenti o alle procedure di frontiera e, ove necessario, con il personale coinvolto, senza pregiudizio per l'ordinario svolgimento delle attività rispettivamente previste dal regolamento (UE) 2024/1356 e dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Meccanismo garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, per consentire l'avvio, ove necessario, di indagini su tali accuse e monitorarne i progressi, a tal fine segnalando all'autorità giudiziaria tali presunte violazioni all'esito di una preliminare e sommaria verifica della fondatezza delle relative accuse e ricevendo dall'autorità giudiziaria stessa periodiche informazioni sullo stato del procedimento.

11. Il Meccanismo, con proprio provvedimento, disciplina i profili concernenti l'organizzazione e i modi di svolgimento delle attività di competenza, nonché le modalità di comunicazione con le autorità interessate. Col medesimo provvedimento, per le finalità di cui al comma 2, sono adottate misure organizzative e funzionali idonee a prevenire conflitti di interesse e interferenze indebite, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356.

12. Il Meccanismo, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea, nonché al Parlamento e al Governo, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, sulle criticità riscontrate e sullo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni formulate.

13. In sede di prima applicazione, il decreto del Presidente della Repubblica per la nomina dei componenti del Meccanismo, di cui al comma 6, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nel limite di euro 5.000.000 per il 2026 ed euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a valere sulle risorse del Programma nazionale BMVI 2021-2027, finanziato dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) di cui al regolamento (UE) 2021/1148, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità applicabili. ».

4.01. Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo con riguardo alle modalità di trattenimento, all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. La persona trattenuta accede alla struttura previa visita medica effettuata dall'autorità sanitaria competente, su richiesta del Questore, volta ad accertare la compatibilità delle sue condizioni di salute con l'ingresso e la permanenza nella struttura di trattenimento. Nei casi di urgenza, la visita medica può essere effettuata anche dai medici appartenenti alla Polizia di Stato. Nei casi in cui la persona trattenuta non abbia effettuato la visita di cui ai precedenti periodi, la medesima deve aver luogo entro ventiquattro ore dall'ingresso nella struttura. ».

4.02. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Ai fini di assicurare l'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione eu-

ropea sulla migrazione e l'asilo con riguardo alle modalità di trattenimento, all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Le autorità sanitarie competenti ad accertare lo stato di salute dello straniero e la sua compatibilità con la permanenza nei centri di cui al presente articolo sono i medici militari del Corpo Sanitario delle Forze Armate ovvero i medici della Polizia di Stato. Tale accertamento viene effettuato al momento dell'ingresso dello straniero nella struttura di trattenimento e successivamente nei casi in cui vi sia necessità di procedere ad una sua verifica. ».

4.03. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 28, comma 1-*bis*, dopo le parole: « protezione internazionale, » sono inserite le seguenti: « nonché dei titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 27, comma 1, lettere *a)*, *c)*, e *i)*, 27-*ter*, 27-*quater*, 27-*quinquies* e 27-*sexies* ».

4.04. Kelany, Varchi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, in materia di ricongiungimento familiare, al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*bis*, sopprimere le parole: « *c)* e *d)*, »;

b) all'articolo 29:

1) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in forza di matrimonio trascritto in Italia » e le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « Ove gli stati di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, non possano essere documentati » sono sostituite dalle seguenti: « Ove lo stato di cui al comma 1, lettera *b)*, non possa essere documentato »;

3) al comma 1-*ter*, le parole: « di cui alle lettere *a)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *a)* »;

4) al comma 3, lettera *b)*:

a) al primo periodo, le parole: « all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere »;

b) al secondo periodo, le parole: « dell'importo annuo dell'assegno sociale » sono sostituite dalle seguenti: « del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

5) al comma 3, la lettera *b-bis)* è soppressa;

6) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del

comma 3, lettera *b)*, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, se il richiedente è lavoratore subordinato ovvero, se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione. ».

4.05. Panizzut, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

b) al comma 1-*bis*, le parole: « lettere *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *b)* e *c)* »;

c) al comma 1-*ter*, le parole: « di cui alle lettere *a)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera *a)* »;

d) al comma 3:

1) alla lettera *b)*, al primo periodo, le parole: « non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato » e il secondo periodo è soppresso;

2) alla lettera *b-bis)*, le parole: « dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « dei familiari che si intende ricongiungere ovvero della loro iscrizione »;

e) al comma 10, alinea, le parole: « Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « La richiesta di ricongiungimento familiare non è consentita ».

4.06. Morrone, Bisa, Matone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di sostenibilità del ricongiungimento familiare e di accesso alle prestazioni assistenziali)

1. Al fine di assicurare che il ricongiungimento familiare sia accompagnato da adeguate condizioni di autonomia economica, abitativa e sanitaria del nucleo familiare e di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema nazionale di protezione sociale, all'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: « nonché di idoneità abitativa » inserire le seguenti: « , tenuto conto anche delle dimensioni del nucleo familiare »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato in misura non inferiore al 150 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale per il primo familiare da ricongiungere e al 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno sociale per ciascun ulteriore familiare »;

3) dopo la lettera *b-bis)*, aggiungere la seguente:

« *b-ter)* della capacità del richiedente e del nucleo già residente in Italia di far fronte alle spese ordinarie di mantenimento dei familiari ricongiunti senza fare ricorso alle prestazioni assistenziali non fondamentali »;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini della verifica delle condizioni economiche di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo, sono computati esclusivamente redditi da lavoro, dipendente o da attività autonoma, da pensione, ovvero da altre fonti di reddito aventi carattere stabile e legale. Non concorrono alla determinazione del requisito le prestazioni assistenziali o gli altri sussidi, contributi, bonus o trasferimenti erogati a carico della finanza pubblica, salvo quelli aventi natura previdenziale o contributiva. »;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

« 6-*bis*. Il familiare cittadino di Paese terzo che abbia ottenuto il diritto di ingresso e soggiorno in Italia esclusivamente in conseguenza di un procedimento di ricongiungimento familiare, nei primi trentasei mesi di soggiorno effettivo e continuativo, è soggetto a un regime di accesso qualificato alle prestazioni assistenziali finanziate integralmente o prevalentemente dalla fiscalità generale.

6-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, procede all'individuazione di tutte le prestazioni di natura non contributiva, finanziate dalla fiscalità generale, soggette ad Isee, aventi natura di bonus, contributo, agevolazione o sostegno economico di carattere non essenziale, ai fini dell'adozione di un elenco nazionale delle prestazioni assistenziali soggette al regime di qualificazione di cui al comma 6-*bis*. L'elenco è aggiornato annualmente.

6-*quater*. Nel periodo di trentasei mesi di cui al comma 6-*bis* è comunque garantito l'accesso alle prestazioni aventi carattere fondamentale, nonché alle prestazioni previdenziali e alle prestazioni derivanti da rapporti assicurativi o contributivi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. »;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 10-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di verifica periodica delle condizioni economiche e abitative del nucleo familiare che ha ottenuto il ricongiungimento, nonché le modalità di interoperabilità dei dati tra Sportello unico per l'immigrazione, INPS, Agenzia delle entrate e amministrazioni competenti. ».

4.07. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. All'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il tribunale decide in composizione monocratica. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Nei procedimenti previsti dal presente articolo non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale e la controversia è trattata in ogni grado in via d'urgenza. »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nella sentenza. »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno per protezione speciale ».

*** 4.08.** Varchi.

*** 4.09.** Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Iezzi, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo relativamente ai minori stranieri non accompagnati, alla legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « prefetto del luogo dove si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2, le parole: « anche su richiesta dei servizi sociali, » sono soppresse; dopo le parole: « con decreto motivato, » sono inserite le seguenti: « su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune, a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno di età, » e la parola: « ventunesimo » è sostituita dalla seguente: « diciannovesimo »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura, quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neomaggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale. ».

2. All'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « dal tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « dal prefetto del luogo in cui si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente ».

3. All'articolo 19, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: « e al Tribunale per i minorenni » sono aggiunte le seguenti: « per la verifica dell'eventuale esistenza di un provvedimento che dispone la tutela nei confronti del minore ovvero, in caso negativo, ».

4. All'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: « quindici » è sostituita dalla seguente: « quattordici ».

4.010. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di condizioni economiche per l'accesso e la permanenza nel sistema di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , per tutto il periodo in cui permane la condizione di insufficienza dei mezzi »;

2) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e alle risorse effettivamente disponibili per il richiedente e per i propri familiari. La valutazione è effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità e tiene conto delle circostanze individuali del richiedente, della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di accoglienza particolari, nonché della necessità di assicurare una qualità di vita adeguata che ne garantisca il sostentamento e ne tuteli la salute fisica e mentale. »;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Quando accerta che il richiedente in accoglienza dispone di mezzi sufficienti ai sensi del comma 3, il prefetto territorialmente competente dispone, con decreto motivato, la cessazione totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza a carico dello Stato. La cessazione è limitata alle condizioni materiali di accoglienza ai cui costi il richiedente può provvedere con le risorse effettivamente disponibili. Il provvedimento è adottato sulla base di una valutazione individuale, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e dei propri familiari. La cessazione totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza non pregiudica l'accesso all'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

3-*ter*. Qualora, successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3-*bis*, vengano meno o si riducano i mezzi economici disponibili, oppure sopravvengano circostanze rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 3, il richiedente può chiedere il riesame del provvedimento. Il prefetto, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, dispone, con decreto motivato, il ripristino totale o parziale delle condizioni materiali di accoglienza, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto.

3-*quater*. Quando accerta che il richiedente disponeva, nel periodo in cui ha beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza, di mezzi sufficienti a sostenerne, in tutto o in parte, i costi, il prefetto dispone, con decreto motivato, il rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dallo Stato. Il rimborso è determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili nel periodo considerato e alle condizioni materiali di accoglienza delle quali il richiedente ha beneficiato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto delle circostanze individuali, della composizione del nucleo familiare e delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e dei propri familiari.

3-*quinquies*. I provvedimenti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto dal momento della comunicazione all'interessato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e sono comunicati altresì al gestore del centro. Avverso i provvedimenti di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. »;

4) al comma 4, al primo periodo, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*, »;

b) all'articolo 23:

1) al comma 1, la lettera *d)* è soppressa;

2) il comma 6 è abrogato.

4.011. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno nel biennio 2026-2027 è autorizzato ad assumere, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di n. 100 unità di personale a tempo indeterminato, in possesso di adeguata esperienza nel campo dell'immigrazione, da inquadrare nell'Area dei funzionari, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le finalità di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater* del predetto decreto legislativo e il bando di concorso può prevedere la valorizzazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel settore in argomento, ivi inclusa quella maturata per un periodo di almeno 6 mesi nell'ambito di rapporti collaborazione o consulenza con Organismi internazionali o Agenzie dell'Unione europea. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 225.745 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 225.745 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.012. Kelany.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia in materia di procedimenti per l'accertamento dello stato di cittadinanza)

1. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando per la decisione del ricorso di cui al comma 1 il giudice deve pronunciarsi sullo stato di cittadinanza italiana, rimette tutta la causa alla sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea di cui all'articolo 19-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa, ai fini della trattazione ai sensi del citato articolo 19-*bis*. Resta fermo l'obbligo di versamento del contributo di cui all'articolo 13, comma 1-*sexies*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2002, n. 115. ».

4.013. Pittalis.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Interventi in materia di proroga da parte del Ministero dell'interno di ventuno contratti di lavoro a tempo determinato per il completamento delle attività connesse all'attuazione del PNRR)

1. Per garantire un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, il Ministero dell'interno è autorizzato a prorogare, fino a raggiungere una durata complessiva non superiore a trentasei mesi, e comunque non oltre il 28

febbraio 2029, ventuno contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nella qualifica di funzionario, di cui otto stipulati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e tredici stipulati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.124.556 per gli anni 2027 e 2028 ed euro 187.426 per l'anno 2029. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, si provvede al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, per i corrispondenti importi riferiti agli anni 2027, 2028 e 2029, in via cumulativa, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 30, comma 5, lettera *b)* del medesimo decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.124.556 per gli anni 2027 e 2028 e ad euro 187.426 per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.014. Urzì.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per il finanziamento di spese di investimento di carattere urgente da parte del Ministero dell'interno)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato per i settori della motorizzazione, delle infrastrutture e della telematica, di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, per il potenziamento e l'aggiornamento dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di soccorso e antincendio boschivo, per l'innovazione tecnologica, per l'allestimento e l'aggiornamento dei laboratori, per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, per le esigenze dei Nuclei investigativi antincendio nonché per il potenziamento e l'ammodernamento delle sale mediche presso le sedi centrali e territoriali, nonché di quelli del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per le esigenze di innovazione tecnologica degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'Interno, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.700.000 per l'anno 2026, di euro 16.100.000 per l'anno 2027, di euro 16.500.00 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, da destinare:

a) quanto a euro 9.300.000 per l'anno 2026, e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informatici per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale, nonché per il finanziamento di interventi diversi per il settore delle infrastrutture, nonché per il potenziamento dell'armamento, equipaggiamento e indumenti anche speciali per l'operatività della Polizia di stato;

b) quanto a euro 3.100.000 per l'anno 2026, a euro 3.500.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l'ammodernamento della flotta aerea di Stato, per il potenziamento e l'aggiornamento dei dispositivi di protezione individuale e dei mezzi di soccorso e antincendio boschivo, per l'innovazione tecnologica, per l'allestimento e l'aggiornamento dei laboratori, per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, per le esigenze dei Nuclei investigativi antincendio, nonché per il potenziamento e l'ammoderna-

mento delle sale mediche presso le sedi centrali e territoriali;

c) quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2026, ad euro 2.600.000 per l'anno 2027 e ad euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, al Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie per l'adeguamento e il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica di riferimento degli uffici centrali dipartimentali e delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e per la digitalizzazione di servizi istituzionali centrali e periferici, ivi incluso il potenziamento delle misure di sicurezza e di contrasto alle minacce *cyber*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 14.700.000 per l'anno 2026, a euro 16.100.000 per l'anno 2027, a euro 16.500.00 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.015. Urzì.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Interventi urgenti per la copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale civile del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa)

1. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, anche attraverso la valorizzazione del relativo personale, è autorizzata la spesa annua, di 2.700.000 euro, per il Ministero dell'interno, e di 2.000.000 euro, per il Ministero della difesa a decorrere dall'anno 2026, destinata alla copertura di forme di assistenza sanitaria integrativa del personale, dirigenziale e non, dell'amministrazione civile dell'interno e di quello civile del Ministero della difesa, previo riparto delle risorse complessive in ragione della consistenza numerica del personale destinatario del beneficio assistenziale, distinto per categorie. I criteri e le modalità del riparto delle risorse destinate a ciascuna delle diverse componenti di personale sono definiti, per ogni singola area negoziale di riferimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 2.700.000 euro, per il Ministero dell'interno, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a 2.000.000 euro, per il Ministero della difesa, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4.016. Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per l'incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali del Ministero dell'interno nonché in materia di funzionamento dei servizi digitali in uso alle artico-

lazioni territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Al fine di conferire maggiore efficienza alle procedure amministrativo-contabili connesse alle attività di gestione finanziaria di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali del predetto Ministero è incrementata di due unità. Conseguentemente, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, due dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 95.892 per l'anno 2026 e di euro 383.569 annui a decorrere dall'anno 2027 a titolo di trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la spesa di euro 840 per l'anno 2026 e di euro 3.360 a decorrere dall'anno 2027 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 64.320 per l'anno 2026.

2. Allo scopo di potenziare per l'anno 2026 ed assicurare per le annualità successive, in termini di efficienza e funzionalità i servizi di connettività delle sedi delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, in linea con la diffusa digitalizzazione dei processi amministrativi, nonché i relativi servizi di sicurezza informatica, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000 per l'anno 2026, euro 4.872.032 per l'anno 2027 ed euro 5.624.100 a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, al fine di assicurare i servizi di posta elettronica ordinaria, i servizi di automazione delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ivi inclusa la sicurezza informatica, è autorizzata la spesa di 4.000.000 per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari ad euro 5.161.052 per l'anno 2026, euro 5.258.961 per l'anno 2027 ed euro 6.011.029 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.017. Paolo Emilio Russo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in materia di carriera prefettizia)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: « con almeno otto anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno sette anni ».

*** 4.018.** Dondi.

*** 4.019.** Gallo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Proroga delle disposizioni in materia di riduzione della durata dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale della Polizia di Stato e di evitare flessioni dei relativi livelli di operatività, nonché di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, nonché al fine di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,

n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: « 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2023 al 2029 »;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole: « Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « I corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato dal 113° al 118° » e, all'ultimo periodo, le parole: « Per il 113°, il 114° e il 115° corso » sono sostituite dalle seguenti: « Per i corsi dal 113° al 118° »;

c) al comma 6-*bis*, primo periodo, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2029 »;

d) al comma 6-*ter*, primo periodo, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2029 ».

4.020. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

1. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-quinquies)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si provvede mediante lo scorrimento dei posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi della lettera *c-ter)* del citato articolo 2, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, nella misura massima del venti per cento dei candidati idonei, nel limite della dotazione organica e nell'ambito dei posti riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che tali posti siano effettivamente coperti.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

3. All'articolo 74, comma 11-*quater*, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 del 2021, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che tali posti siano effettivamente coperti ».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 942.756,30 per l'anno 2026, a euro 3.771.008,55 per l'anno 2027, a euro 4.101.366,75 per l'anno 2028, a euro 5.092.430, 25 per l'anno 2029, euro 4.404.668,70 per l'anno 2030, a euro 3.716.918,25 per gli anni 2031 e 2032, a euro 3.746.449,80 per l'anno 2033, a euro 3.949.751,85 per l'anno 2034, a euro 4.049.579,70 per l'anno 2035 e a euro 3.628.118,25 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4.021. Iezzi, Bisa, Matone, Morrone, Sudano, Barabotti, Bordonali, Panizzut.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti per il personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« 1-*quater*. Il personale frequentatore del XVI corso *bis* di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, concluso il 29 aprile 2023 con il giudizio di idoneità, è immesso in ruolo con provvedimento avente decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2025. ».

4.022. Bellomo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: per la continuità operativa *con le seguenti:* per assicurare la continuità operativa nel rispetto della tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali e i diritti dei lavoratori delle società interessate e delle imprese dell'indotto. L'autorizzazione al pagamento non costituisce titolo per la prosecuzione dell'attività produttiva in deroga alle prescrizioni ambientali e sanitarie vigenti o ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

5.1. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo la prededuzione dei crediti delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, rimodulandone l'ordine di priorità.

5.2. Donno, L'Abbate, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Nei contratti di appalto e subappalto stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi alle attività per le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1, gli organi commissariali inseriscono clausole che assicurano:

a) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pertinenti all'attività svolta;

b) la verifica periodica della regolarità del pagamento delle retribuzioni e dei versamenti contributivi e assicurativi;

c) in caso di subentro di un nuovo appaltatore, la continuità occupazionale del personale già impiegato nell'appalto, con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico e normativo, secondo modalità definite previo confronto con le organizzazioni sindacali;

d) obblighi di formazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

1-*ter*. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori.

5.3. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I pagamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati mediante l'utilizzo di risorse aventi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, destinazione vincolata agli interventi di bonifica, risanamento ambientale, decarbonizzazione o tutela sanitaria. Entro trenta giorni dalla medesima data, gli organi commissariali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del

made in Italy un programma aggiornato degli interventi di adeguamento alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di manutenzione e di messa in sicurezza, con indicazione, per ciascun intervento, delle risorse disponibili, dei responsabili e dei termini di realizzazione. Il programma e i relativi aggiornamenti trimestrali sono pubblicati nei siti internet delle amministrazioni straordinarie e trasmessi alla regione e ai comuni territorialmente interessati. Restano ferme le competenze delle autorità di controllo e i termini più stringenti previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti amministrativi e giudiziari.

5.4. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Gli organi commissariali trasmettono trimestralmente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sui pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, recante l'indicazione delle categorie di debiti soddisfatti, dei criteri adottati, delle risorse utilizzate, dei debiti scaduti ancora da soddisfare e dei relativi tempi previsti di pagamento. La relazione dà altresì conto dell'andamento occupazionale delle società interessate e delle imprese dell'indotto, della regolarità dei pagamenti delle retribuzioni e dello stato di attuazione degli interventi ambientali e di sicurezza. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette le relazioni alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora emergano inadempienze agli obblighi previsti dal presente articolo, i Ministeri competenti richiedono agli organi commissariali un piano correttivo da presentare entro quindici giorni e ne verificano l'attuazione. Restano in ogni caso assicurati i pagamenti delle retribuzioni e quelli necessari agli interventi urgenti di tutela della salute, dell'ambiente e della sicurezza.

5.5. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi commissariali predispongono, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un piano di salvaguardia occupazionale relativo ai lavoratori delle società dei Gruppi di cui al comma 1 e ai lavoratori delle imprese appaltatrici e subappaltatrici impiegati nelle attività dei medesimi Gruppi. Il piano individua i livelli occupazionali e le professionalità da tutelare, le misure volte a evitare licenziamenti e dispersione delle competenze, nonché le modalità di impiego del personale nelle attività di manutenzione, messa in sicurezza, risanamento ambientale e riconversione produttiva. Gli organi commissariali conformano al piano le decisioni relative all'affidamento, al rinnovo, alla riduzione e alla cessazione degli appalti. Il piano è trasmesso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne verificano trimestralmente l'attuazione nell'ambito delle rispettive competenze.

5.6. Viggiano, Pandolfo, Peluffo, Stefanazzi, Gianassi.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli schemi così definiti sono preventivamente trasmessi ai consigli nazionali delle altre professioni che condividono i medesimi titoli di studio di accesso per un parere, limitatamente alle competenze professionali attribuite, da rendersi entro 30 giorni.

1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero su proposta del consiglio nazionale nelle materie attribuite dalla legge a ciascun ordine professionale.

1.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che raccolga la disciplina dell'Albo, delle competenze, dell'esercizio, del tirocinio, della formazione continua e dei procedimenti disciplinari, con abrogazione espresse delle norme.

1.3. Dori.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*: b-*bis*) definire l'atto professionale quale attività intellettuale caratterizzata dall'applicazione di competenze specialistiche acquisite mediante il percorso formativo previsto dalla legge, esercitata con autonomia tecnico-professionale e con assunzione di responsabilità civile, penale, amministrativa e deontologica, finalizzata alla tutela di interessi pubblici o di diritti costituzionalmente garantiti;.

2.1. Dori.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

b-bis) individuare, per ciascuna professione regolamentata, l'atto professionale tipico, che costituisce il nucleo essenziale delle competenze attribuite a ciascuna professione ed è definito in coerenza con:

a) il percorso universitario;

b) il tirocinio professionale;

c) l'esame di abilitazione;

d) il codice deontologico;

e) le responsabilità connesse all'esercizio della professione;

b-ter) prevedere che l'atto professionale tipico costituisca parametro di riferimento per l'individuazione delle competenze professionali, della formazione continua e delle responsabilità deontologiche;.

2.37. Dori.

Al comma 1, lettera c), *alinea, dopo le parole*: attività professionali riservate *aggiungere le seguenti*: effettuate in funzione della tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del patrimonio culturale, dei diritti fondamentali della persona, del corretto funzionamento della pubblica amministrazione e degli ulteriori interessi pubblici individuati dalla legge.

2.2. Dori.

Al comma 1, lettera c), *numero 4), aggiungere, in fine, le parole*: prevedendo che a ogni livello di qualificazione formativa corrisponda un'unica iscrizione ad albi tenuti da ordini o collegi professionali;.

2.3. Dori.

Al comma 1, lettera c), *numero 5), dopo le parole*: a uno o più professioni *aggiungere le seguenti:* o come attribuite alla competenza specifica di una o più professioni.

2.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

5-*bis*) fare salve le competenze, le attribuzioni, le funzioni di consulenza societaria e le attività professionali riconosciute dalla legislazione vigente ai soggetti iscritti in registri, elenchi o ruoli pubblici istituiti per legge e sottoposti a vigilanza ministeriale, ancorché non organizzati in ordini o collegi tradizionali ed esclusi dall'Allegato A. Il legislatore delegato garantisce il coordinamento organico con le discipline speciali vigenti ed evita che la ridefinizione delle competenze delle professioni ordinistiche determini limitazioni, restrizioni o disparità d'accesso, ivi comprese le ore di formazione abilitante per gli istituti della crisi d'impresa, le facoltà di deposito atti con autentica di firma, l'apposizione del visto di conformità e la rappresentanza tributaria, delle attività legittimamente esercitabili in forza del controllo legale dei conti e dei correlati servizi diversi dalla revisione « *non-audit services* » ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 537/2014;.

2.5. Del Barba, Giachetti.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

5-*bis*) prevedere che i regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione garantiscano una adeguata rappresentanza dei giovani professionisti attraverso specifiche misure quali le quote di riserva;.

2.6. Dori.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere, in fine, le parole: ,* stabilendo altresì parametri uniformi sull'intero territorio nazionale per la determinazione dei contributi a carico degli studenti e dell'Amministrazione, nonché per l'equo riparto degli stessi contributi tra atenei e ordini professionali coinvolti;.

2.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) introdurre, per le categorie professionali interessate, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, un periodo di tirocinio propedeutico al sostenimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione, da svolgersi interamente durante il corso di laurea magistrale;.

2.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera i), *alinea, dopo le parole:* disciplinare il sistema elettorale *aggiungere le seguenti*: nel rispetto della piena autonomia organizzativa.

Conseguentemente, alla medesima lettera i), *numero 3), sostituire le parole da:* garantiscano la parità *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: garantiscano la parità di genere attraverso misure determinate autonomamente dai consigli nazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea;.

2.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

4-*bis*) prevedere forme di incompatibilità dei componenti dei consigli nazionali e territoriali di ciascuna professione in

caso di condanna, anche non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni;.

2.10. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera l), *aggiungere, in fine, le parole*: professionali, commerciali o di diversa natura, fermo restando il regime dettato per i dipendenti pubblici dalla normativa vigente;.

2.11. Dori.

Al comma 1, lettera l), *aggiungere, in fine, le parole:* e disciplinare il regime delle incompatibilità tra le cariche negli organismi di categoria;.

2.12. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire la lettera m), *con la seguente:*

m) disciplinare la natura giuridica degli ordini e collegi di ciascuna professione e dei rispettivi organi di autogoverno a livello nazionale e territoriale, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia qualora esercitino funzioni di carattere giurisdizionale, ovvero di altro Ministro stabilito per competenza;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera n).

*** 2.13.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 2.14.** Dori.

Al comma 1, lettera p), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

4-*bis*) rafforzare la distinzione tra funzioni disciplinari e amministrative, escludendo i consigli di disciplina territoriali dall'esercizio di funzioni esecutive connesse alla sanzione della sospensione per mancato versamento delle quote annuali nonché all'applicazione di sanzioni derivanti dalla violazione delle norme di legge o del codice deontologico;.

2.15. Loperfido.

Al comma 1, lettera p), *aggiungere, in fine, il seguente numero*:

6-*bis*) prevedere l'obbligo di inserire nei piani formativi moduli specifici dedicati alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla transizione ecologica, affinché l'esercizio di ogni attività professionale sia orientato al rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;.

2.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera p), *aggiungere, in fine, il seguente numero*:

6-*bis*) prevedere forme di incompatibilità dei componenti dei consigli di disciplina in caso di condanna, anche non definitiva, per reati dolosi puniti nel massimo con una pena non inferiore a tre anni;.

2.17. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera s), *sostituire le parole:* con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo *con le seguenti*: con regolamento adottato dal consiglio nazionale di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, prorogabili di ulteriori sessanta giorni per motivate esigenze tecniche,.

Conseguentemente, alla medesima lettera s), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Prevedere, altresì, che i parametri di cui al

periodo precedente siano applicati anche nelle liquidazioni disposte dagli organi giurisdizionali, fermo restando la possibilità di disciplinare con successivi provvedimenti la riorganizzazione dei tempi e le modalità di espletamento degli incarichi peritali, stabilendo i tempi di liquidazione del compenso in ragione delle specificità delle diverse funzioni giudiziali e delle esigenze di coordinamento operativo e di razionalizzazione dei rapporti funzionali tra magistrati, consulenti tecnici d'ufficio e ausiliari del giudice, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto del principio di equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49;.

2.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera t), *sostituire la parola:* possano *con le seguenti: ,* decorso il primo semestre, debbano.

2.19. D'Orso, Ascari, Giuliano, Cafiero De Raho.

Al comma 1, lettera u), *dopo le parole:* della professione *aggiungere le seguenti: ,* al fine di garantire la risarcibilità dei danni derivanti dall'attività professionale anche se accertati successivamente alla morte del professionista,.

2.20. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, lettera v), *aggiungere, in fine, le parole:* o altre cause di forza maggiore;.

2.21. Dori.

Al comma 1, dopo la lettera v), *aggiungere le seguenti:*

v-bis) precisare che per le società di ingegneria e le altre strutture che operano nell'ambito dei servizi tecnici la richiesta dei contributi previdenziali deve essere commisurata alla quota di attività del socio firmatario della progettazione e non alla quota di partecipazione alla società;

v-ter) specificare che il calcolo dei contributi dovuti dalle società di ingegneria è effettuato utilizzando il criterio di competenza;.

2.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, dopo la lettera v), *aggiungere la seguente:*

v-bis) garantire adeguati sistemi di protezione dei professionisti anche in caso di malattia e maternità;.

2.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sopprimere la lettera z).

2.24. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera z), *dopo le parole:* legge 21 aprile 2023, n. 49 *aggiungere le seguenti: ,* nonché ad eccezione delle azioni di responsabilità e dei relativi termini prescrizionali speciali dettati dalle normative di settore che danno attuazione alle direttive europee sul controllo legale dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,.

*** 2.25.** Dori.

*** 2.26.** Del Barba, Giachetti.

Al comma 1, lettera z), *sostituire la parola:* quinquennale *con la seguente:* decennale *e aggiungere, in fine, le parole:* dal compimento della prestazione professionale;.

2.27. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera z), *aggiungere la seguente:*

z-bis) stabilire che i criteri di responsabilità professionale di cui alla lettera *z)* si

applichino sia alle prestazioni già concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, purché non sia ancora iniziato un giudizio o non siano stati notificati atti interruttivi della prescrizione, sia agli incarichi già conferiti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, qualora l'attività professionale sia ancora in corso a quella data;.

2.28. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera z), *aggiungere la seguente:*

z-bis) prevedere, in caso di morte del professionista, che il diritto al risarcimento del danno accertato successivamente al decesso, entro il termine di prescrizione di dieci anni, sia determinato nell'ambito della responsabilità professionale per danni cagionati, fermo restando il diritto al risarcimento assicurativo nei limiti del massimale di polizza;.

2.29. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera z), *aggiungere la seguente:*

z-bis) prevedere che, per tutte le professioni e per le controversie legate alla responsabilità professionale, esclusi i casi di dolo o colpa grave, i professionisti rispondano dei danni causati nell'esercizio della loro attività solo ed esclusivamente nei limiti della quota determinata dalla loro specifica condotta colposa;.

2.30. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera z), *aggiungere la seguente:*

z-bis) prevedere sistemi di tutela nei riguardi dei professionisti che, nonostante l'assenza accertata di una responsabilità personale, prestano attività di assistenza per società o enti con personalità giuridica, in caso di sanzioni tributarie irrogate;.

2.31. De Bertoldi, Cavandoli.

Al comma 1, lettera aa), *alinea, dopo le parole:* Ministro vigilante *aggiungere le seguenti*: , il quale può formulare osservazioni non vincolanti,.

Conseguentemente, alla medesima lettera aa), *numero 6), sostituire le parole:* un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale *con le seguenti*: modalità e contenuti formativi relativi alla conoscenza e all'utilizzo consapevole e deontologicamente corretto dei nuovi strumenti digitali, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, come autonomamente determinati dai regolamenti dei consigli nazionali.

2.32. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, lettera aa), *punto 5), aggiungere, in fine, le parole:* rilasciata dal consiglio nazionale competente;.

2.33. Dori.

Al comma 1, lettera aa), *numero 6), dopo le parole:* in ambito professionale *aggiungere le seguenti:* , al fine di gestire le implicazioni etiche, sociali e legali dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori professionali così da garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la presenza dell'essere umano quale centro di ogni decisione e di qualsiasi risultato derivante dai sistemi di intelligenza artificiale, la conoscenza e l'uso consapevole delle tecnologie, la lealtà, la trasparenza e l'informazione verso il cliente, la tutela della *privacy* e della cybersicurezza, nonché i confini e i limiti della responsabilità professionale.

2.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni attuative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1,

nelle materie di competenza tecnico-professionale, sono adottate mediante regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione, previa comunicazione al Ministro vigilante. Il Governo o il Ministro vigilante possono adottare propri regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, solo nelle materie di carattere ordinamentale generale e di coordinamento tra le professioni, previo parere obbligatorio e vincolante da parte del consiglio nazionale interessato. In caso di parere negativo motivato, il regolamento governativo può essere adottato solo con deliberazione del Consiglio dei ministri e previa nuova consultazione del consiglio nazionale.

*** 2.35.** Dori.

*** 2.36.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Salvaguardia dell'autonomia regolamentare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo garantisce la piena autonomia dei consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali nella adozione di regolamenti nelle seguenti materie:

a) organizzazione interna degli organi professionali;

b) formazione deontologica per l'abilitazione e l'esercizio della professione;

c) formazione continua e specializzazioni;

d) codici deontologici e procedimenti disciplinari;

e) criteri di determinazione e parametri dei compensi professionali;

f) requisiti per l'esercizio della professione e delle specializzazioni;

g) modalità di svolgimento della vigilanza sull'esercizio professionale.

2. Il Ministro vigilante può formulare osservazioni non vincolanti sui regolamenti di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro comunicazione. Decorso tale termine senza osservazioni, i regolamenti si intendono definitivi.

3. In caso di osservazioni del Ministro vigilante, il consiglio nazionale si pronuncia in via definitiva entro i successivi trenta giorni. In caso di manifesto contrasto con norme di rango primario o con principi costituzionali, il Ministro vigilante può impugnare il regolamento davanti al giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali in materia di professioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

**** 2.01.** Dori.

**** 2.02.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Attività interdisciplinari)

1. Le attività interdisciplinari sono esercitate mediante la collaborazione tra professionisti appartenenti a differenti ordinamenti professionali. L'esercizio congiunto dell'attività professionale non determina la sovrapposizione delle competenze esclusive né il trasferimento delle responsabilità proprie di ciascun professionista. Ogni professionista risponde delle attività rientranti nelle competenze attribuite dal proprio ordinamento professionale.

2.03. Dori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 65

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3131 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 66

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 87

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 73

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. C. 362-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 78

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 80

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.35.

Sui lavori della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento, del disegno di legge C. 3120, collegato alla manovra di finanza pubblica, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.

C. 3131 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, rileva che il disegno di legge C. 3131, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 28 agosto 2026, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa delle imprese in stato di insolvenza.

Fa, altresì, presente che il testo originario del decreto-legge era corredato di relazione tecnica e che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica riferita al testo trasmesso dal Senato della Repubblica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che è stata già inoltrata per le vie brevi ai componenti della Commissione.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, non modificato dalla Commissione Ambiente nel corso dell'esame in sede referente, segnala che l'articolo 1 consente alle società in amministrazione straordinaria di prestare su base annuale le garanzie finanziarie richieste per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, comprese le discariche, anche quando l'autorizzazione o il periodo di gestione abbiano durata superiore. Osserva che tale facoltà opera per il periodo dell'amministrazione straordinaria e fino alla cessione a terzi del compendio aziendale, fermo restando il divieto di svolgere attività di discarica in assenza della relativa garanzia finanziaria.

Segnala che il testo originario del decreto-legge prevedeva la possibilità di prestare garanzie annuali, anziché pluriennali, solamente per le imprese in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti di interesse strategico nazionale.

In proposito, fa presente che la relazione tecnica aggiornata considera la più ampia platea delle imprese in amministrazione straordinaria e motiva la possibilità di prestare le garanzie su base annuale con le difficoltà di reperimento delle stesse presso il sistema bancario o finanziario, connesse all'orizzonte temporale del programma di gestione.

Evidenzia, peraltro, che la relazione tecnica afferma che la diversa periodicità delle garanzie non determina effetti sui prestiti concessi dallo Stato e che la misura, evitando l'immobilizzazione di risorse per garanzie pluriennali, determina maggiori disponibilità di cassa per le imprese, potenzialmente utilizzabili anche per il rimborso dei prestiti statali.

Al riguardo, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l'assenza di effetti sui prestiti concessi dallo Stato, ritiene in ogni caso opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità con le quali sia assicurata, alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, la continuità della copertura degli obblighi ambientali connessi alla gestione e alla chiusura delle discariche, nonché alla successiva gestione delle stesse, tenuto conto che le garanzie finanziarie prestate su base annuale sono considerate conformi ai requisiti di legge limitatamente al rispettivo periodo di efficacia.

In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se, nell'ipotesi di cessione a terzi del compendio aziendale, l'obbligo di prestare le garanzie finanziarie per il periodo residuo, anche con riferimento agli obblighi ambientali maturati durante la precedente gestione, sia posto a carico del soggetto acquirente e se, nell'ipotesi di conclusione della procedura senza cessione, tale obbligo continui a gravare sulla società già assoggettata all'amministrazione straordinaria, qualora la stessa prosegua la propria attività.

Rileva che qualora, alla conclusione della procedura di amministrazione straordinaria, non risulti assicurata la copertura mediante garanzie finanziarie degli obblighi

ambientali relativi a periodi successivi, andrebbe altresì chiarito se, nell'ipotesi in cui si rendano necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino ambientale, l'eventuale insufficienza delle risorse dei soggetti responsabili e dei loro aventi causa tenuti all'adempimento dei relativi obblighi possa determinare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche competenti, ove le azioni di rivalsa nei confronti dei medesimi soggetti risultino infruttuose.

Ritiene che i predetti chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento, e peraltro non ribadito dalla relazione tecnica di passaggio, circa l'assenza di un impegno dello Stato ad assumere l'onere delle garanzie per i periodi non coperti, non sembra di per sé sufficiente a escludere che dall'attuazione delle disposizioni in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato)*, che, come anticipato dalla relatrice, è già stata trasmessa ai componenti della Commissione.

Ad integrazione di tale documentazione, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice stessa osserva che le modifiche introdotte, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai fini dell'autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, non incidono sulla continuità della copertura degli obblighi ambientali connessi alla gestione e alla chiusura delle discariche.

Precisa, in particolare, che le garanzie finanziarie saranno attivabili in relazione al periodo coperto dalle garanzie stesse e, nel caso in cui gli impianti non fossero ceduti a terzi, l'obbligazione di garanzia continuerebbe a permanere in capo all'amministrazione straordinaria sino alla chiusura del programma di gestione autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Evidenzia inoltre che, per le attività successive alla cessione, le garanzie saranno prestate dal soggetto *pro tempore* titolare degli impianti, non essendo configurabile alcun impegno da parte dello Stato ad assumere l'onere della garanzia rispetto a tale ultimo periodo, fermo restando, in ogni caso, che, come espressamente previsto, nessuna attività di discarica potrà essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria.

Chiarisce, infine, che agli obblighi ambientali successivi a una eventuale chiusura degli impianti senza cessione del compendio aziendale si applicherebbe in ogni caso la garanzia per la gestione delle discariche, considerato che la predetta garanzia deve coprire anche tale fase.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3131, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2026, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte, dall'articolo 1 del decreto-legge in esame, all'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai fini dell'autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, non incidono sulla continuità della

copertura degli obblighi ambientali connessi alla gestione e alla chiusura delle discariche;

in particolare, le garanzie finanziarie saranno attivabili in relazione al periodo coperto dalle garanzie stesse e, nel caso in cui gli impianti non fossero ceduti a terzi, l'obbligazione di garanzia continuerebbe a permanere in capo all'amministrazione straordinaria sino alla chiusura del programma di gestione autorizzato dall'autorità giudiziaria;

per le attività successive alla cessione, le garanzie saranno prestate dal soggetto *pro tempore* titolare degli impianti, non essendo configurabile alcun impegno da parte dello Stato ad assumere l'onere della garanzia rispetto a tale ultimo periodo, fermo restando, in ogni caso, che, come espressamente previsto, nessuna attività di discarica potrà essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;

agli obblighi ambientali successivi a una eventuale chiusura degli impianti senza cessione del compendio aziendale si applicherebbe in ogni caso la garanzia per la gestione delle discariche, considerato che la predetta garanzia deve coprire anche tale fase,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) ritiene necessario acquisire dalla rappresentante del Governo maggiori delucidazioni in relazione all'effettiva portata dell'ultimo chiarimento reso sul testo del provvedimento in esame, laddove ha precisato che agli obblighi ambientali successivi a una eventuale chiusura degli impianti senza cessione del compendio aziendale si applicherebbe in ogni caso la garanzia per la gestione delle discariche, considerato che la predetta garanzia deve coprire anche tale fase.

Al riguardo, nel rammentare che nella giornata di oggi è prevista l'udienza presso le sezioni unite civili della Corte di cassazione per decidere sull'eventuale chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti dell'ex ILVA di Taranto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto adottato in tal senso dalla Corte di appello di Milano, osserva come l'ambito di applicazione di tale decisione non interesserebbe comunque gli impianti dell'area a freddo dei medesimi stabilimenti, che pertanto dovrebbero verosimilmente restare operativi e potrebbero essere eventualmente ceduti in futuro a soggetti terzi.

In tale contesto, reputa ancor più essenziale comprendere quale sarebbe concretamente l'impegno a carico dello Stato in caso di cessione dei soli impianti relativi all'area a freddo e di chiusura dell'area a caldo per effetto delle citate pronunce giurisdizionali.

Osserva che, in assenza di tale precisazione, l'assicurazione fornita dalla sottosegretaria Savino in merito alle garanzie finanziarie relative all'assolvimento degli obblighi ambientali successivi a una eventuale chiusura degli impianti senza cessione del compendio aziendale si risolverebbe in una mera dichiarazione di intenti.

La sottosegretaria Sandra SAVINO riconosce che il tema delle prospettive future e della bonifica ambientale degli stabilimenti dell'ex ILVA di Taranto presenta aspetti di rilevante complessità, sottolineando come il Governo si sia sempre dimostrato sensibile alle problematiche richiamate dalla deputata Viggiano e si sia fatto parte attiva per la loro risoluzione.

Proprio in considerazione della complessità delle questioni poste, si riserva di fornire in tempi brevi una risposta, anche in forma scritta, sui quesiti posti dalla deputata Viggiano, non disponendo allo stato attuale di puntuali elementi di riscontro. Osserva, infatti, che le competenze in materia sono riconducibili trasversalmente a una pluralità di amministrazioni centrali dello Stato, tra cui rientrano senz'altro il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tiene, tuttavia, a ribadire che, per quanto concerne le attività dei predetti stabilimenti dell'ex ILVA, in caso di prosecuzione delle stesse, continueranno comunque ad essere assicurate le dovute garanzie finanziarie, senza che si determinino nuovi o maggiori impegni a carico dello Stato.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) prende atto della disponibilità manifestata dalla sottosegretaria Savino, auspicando che i chiarimenti scritti possano pervenire nei prossimi giorni.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo, luogo, che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea:

L'Abbate 1.18, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli enti locali interessati finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione di almeno un forno elettrico alimentato con idrogeno verde, alla predisposizione di programmi per la formazione finalizzati al reimpiego dei lavoratori in esubero di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché incentivi all'esodo in favore dei lavoratori degli impianti ex ILVA, per un importo non inferiore a 150.000 euro per ciascun lavoratore, all'istituzione di una zona franca, prevedendo esenzioni dedicate per le imposte sui redditi, per l'imposta regionale sulle attività produttive e l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, all'istituzione di un Fondo sviluppo per finanziare nuovi investimenti nel settore *green*, digitale cantieristica e dell'Università del mare e alla riconversione del territorio. Al riguardo, ricorda che la proposta emendativa in esame riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo aggiuntivo L'Abbate 01.03 riferito al disegno di legge C. 2761, sulla quale la Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 20 gennaio ha espresso parere contrario sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evinceva che la proposta emendativa determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Stefanazzi 1.05, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico della finanza pubblica, direttamente o tramite una società controllata, i complessi aziendali di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, senza, tuttavia, procedere alla quantificazione degli oneri derivanti da tale acquisizione e senza provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Pandolfo 1.06, che autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a costituire una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria alla quale trasferire i complessi aziendali di Acciaierie d'Italia S.p.a. non aggiudicati entro il 31 dicembre 2026 a seguito della procedura di cessione dei medesimi complessi aziendali avviata ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, a tal fine prevedendo l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La proposta emendativa provvede quindi alla copertura degli oneri previsti per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, per tale annualità, le necessarie disponibilità.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti fi-

nanziari delle seguenti proposte emendative:

Evi 1.03, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Fondo per la transizione ecologica e la riconversione produttiva degli stabilimenti siderurgici di interesse strategico nazionale, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il triennio 2027-2029, in ragione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Evi 1.04, che prevede che una quota, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, sia destinata alla realizzazione di un Piano di investimenti per la diversificazione industriale nei territori sede degli impianti dell'ex ILVA e la concessione di incentivi, disciplinando, altresì, l'istituzione di un apposito tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri competenti, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura e assicuri, altresì, che dalla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Ghio 1.07, che prevede che, al fine di assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli impianti di laminazione a freddo, di zincatura e di rivestimento degli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato a concedere alla società Acciaierie d'Italia S.p.a. finanziamenti a titolo oneroso nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura, come si desume da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembrerebbe recare, per l'anno 2026, le necessarie disponibilità, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per l'anno 2027 nonché alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;

L'Abbate 1.09, che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, con una dotazione di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo utilizzato a copertura e alla possibilità di attingere alle risorse in esso iscritte senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vi-

gente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Viggiano 1.010, che prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area del sito di interesse nazionale di Taranto, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura, come si desume da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembrerebbe recare, per l'anno 2026, le necessarie disponibilità, reputa comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per le successive annualità considerate dalla norma nonché alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;

Lacarra 1.011, che prevede che le somme di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, destinate prioritariamente all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, siano incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato a copertura, come si desume da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembrerebbe recare, per l'anno 2026, le necessarie disponibilità, reputa comunque necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Bonelli 1.012, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sia autorizzato a utilizzare quote dei fondi nazionali ed europei destinati alla sicurezza strategica e alle infrastrutture critiche, garantendo l'immediato impiego e la continuità operativa delle aziende dell'indotto locale nelle opere di risanamento ambientale. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche considerando che sulla base della formulazione della proposta non è possibile individuare in modo univoco le risorse di cui si prevede l'utilizzo, né verificare se sia possibile procedere al loro impiego senza pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le stesse sono preordinate.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Lacarra 1.011, precisa che la contrarietà è motivata dall'inidoneità della copertura finanziaria prevista a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dal momento che l'utilizzo delle risorse in esso iscritte è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo e dal Governo ritenuti prioritari.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3131, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 154 del 2026, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo aggiuntivo 1.011 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.18, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.010 e 1.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP), nel prendere atto della contrarietà manifestata dal Governo sugli articoli aggiuntivi 1.010 a sua prima firma e Lacarra 1.011, per asserita incapienza o indisponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzato a copertura dei relativi oneri, si limita ad osservare che, essendo il citato Fondo rimesso in sostanza alla diretta gestione del Governo, il parere espresso dimostra chiaramente che il Governo non ritenere prioritaria l'adozione di misure volte ad assicurare la bonifica ambientale dei terreni e delle aree orfane rientranti nel sito di interesse nazionale di Taranto nonché garantire adeguati livelli di tutela sanitaria della popolazione residente nelle zone limitrofe.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, pur dichiarando di comprendere la posizione politica sostenuta dalla deputata Viggiano, sottolinea che il Governo si è sempre responsabilmente proposto quale parte attiva nella risoluzione delle varie problematiche di natura ambientale, sanitaria, occupazionale e industriale connesse alla gestione del sito di interesse nazionale di Taranto, che ricomprende il polo siderurgico dell'ex ILVA.

Tiene a precisare che, nel corso del proprio precedente intervento, si è limitata a motivare la contrarietà espressa sull'articolo aggiuntivo Lacarra 1.011 per inidoneità della copertura finanziaria operata a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per le ragioni in precedenza esposte, mentre assicura la convinta intenzione del Governo di continuare ad occuparsi con determinazione delle problematiche dapprima evidenziate attraverso l'adozione di tutte le misure normative e amministrative che si renderanno necessarie.

Francesca VIGGIANO (PD-IDP) dichiara che il proprio gruppo vigilerà attentamente sull'impegno da ultimo assunto dalla rappresentante del Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla sottosegretaria Savino di precisare se la diversa valutazione espressa sugli articoli aggiuntivi Viggiano 1.010 e Lacarra 1.011 sia da attribuire, come appare ragionevolmente ipotizzabile, al fatto che il Fondo per interventi strutturali di politica economica non presenta le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dall'articoli aggiuntivo Lacarra 1.011 in ciascuna delle annualità interessate.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma la correttezza della ricostruzione prospettata dalla deputata Guerra, specificando che il citato Fondo non presenta, in particolare, le occorrenti disponibilità per l'anno 2027.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice relativa alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di protezione civile.
C. 3076 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, segnala, in primo, luogo, che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea:

Scotto 1.2, che prevede che alla contrattazione collettiva del comparto funzioni locali finalizzata a provvedere alla disciplina concernente il trattamento giuridico e il trattamento economico per il personale, dirigente e non dirigente, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto si provveda nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle stanziate dall'articolo 8 del provvedimento. Osserva che la proposta emendativa in esame sostituisce quindi l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda: quanto a euro 30 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 e, quanto a euro 100 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In tale quadro, la proposta emendativa in commento reca, quindi, oneri privi di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2027;

Scotto 1.09, che prevede che ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale del volontariato di protezione civile siano garantiti una copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale, la tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile e l'accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

gli identici articoli aggiuntivi Tucci 6.05, Bonafé 6.06, Del Barba 6.01001 e Zaratti 6.01, che prevedono che, al fine di dare attuazione di quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, in merito all'impiego di personale qualificato dei comuni da mobilitare, in occasione di eventi calamitosi che si verificano nel territorio di altri comuni, l'ANCI attivi, in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile, il Servizio di continuità amministrativa. Le proposte emendative prevedono, altresì, che il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile e gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze. In tale quadro, le proposte emendative in esame provvedono, quindi, agli oneri derivanti dall'attuazione delle stesse a valere sul fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, senza tuttavia provvedere alla loro

quantificazione, con ciò non consentendo di valutare l'idoneità della copertura finanziaria prevista.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Del Barba 1.1001, che espunge il riferimento, previsto al comma 2, alinea, dell'articolo 1, al limite delle risorse disponibili destinate alla contrattazione collettiva del comparto funzioni locali finalizzata a provvedere alla disciplina concernente il trattamento giuridico e il trattamento economico per il personale, dirigente e non dirigente, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto. Con specifico riferimento al trattamento economico, si attribuisce la facoltà alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale e fermo restando il rispetto dell'equilibrio annuale di bilancio, di incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento;

Zaratti 1.1, che prevede che alla contrattazione collettiva del comparto funzioni locali finalizzata a provvedere alla disciplina concernente il trattamento giuridico e il trattamento economico per il personale, dirigente e non dirigente, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto si provveda nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle stanziate dall'articolo 8 del provvedimento. Osserva che la proposta emendativa sostituisce, quindi, l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Difesa, voce missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare ». Al riguardo, fermo restando che la proposta emendativa determina una dequalificazione della spesa, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità del meccanismo di compensazione finanziaria individuato dalla proposta emendativa, che prevede la riduzione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato, anche al fine di verificare la possibilità di procedere alla riduzione prevista senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Penza 1.3, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da destinarsi, nell'ambito delle speciali sezioni contrattuali del comparto funzioni locali, a titolo di cofinanziamento, per la contrattazione integrativa delle regioni e degli enti locali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vi-

gente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Zaratti 1.01, che prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale operante nelle strutture di protezione civile, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni di personale, relativo al ruolo Presidenza del Consiglio dei ministri, ruolo speciale di protezione civile, il Presidente del Consiglio dei ministri possa bandire procedure concorsuali, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, riservate al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo, per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, presso enti locali o strutture di protezione civile, alle quali si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile. La proposta emendativa prevede, quindi, che agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa. In secondo luogo, ritiene altresì necessario acquisire un chiarimento del Governo circa la disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Scotto 1.02, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, volto a garantire, attraverso l'adozione di una serie di apposite misure, la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Aiello 1.03, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, volto a garantire, attraverso l'adozione di una serie di apposite misure, la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, provvedendo alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Carotenuto 1.04, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per rafforzare la formazione e implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale dei volontari della protezione civile, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, provvedendo

alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Zaratti 1.05, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei volontari della protezione civile, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, nonché di un Fondo per implementare la dotazione strumentale, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria degli oneri da essa complessivamente derivanti, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Zaratti 1.06, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinato al trattamento accessorio del personale di protezione civile non soggetto ai limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che ha introdotto specifici vincoli all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche. La proposta emendativa provvede, quindi, alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Zaratti 1.08, che prevede che ai volontari iscritti negli elenchi territoriali e nazionale del volontariato di protezione civile sia garantita una copertura assicurativa uniforme su tutto il territorio nazionale, la tutela legale per i procedimenti civili e penali connessi all'attività di protezione civile e l'accesso a programmi strutturati di formazione e addestramento, quantificando in 3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 gli oneri da essa derivanti, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa, anche considerando che la quantificazione degli oneri è limitata al triennio 2026-2028, mentre le disposi-

zioni sembrano prefigurare esigenze finanziarie di carattere permanente. In secondo luogo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica per ciascuna delle annualità considerate e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Auriemma 3.1, che prevede che ai volontari delle associazioni iscritte negli elenchi territoriali di protezione civile sia assicurata, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali siano coinvolti per ragioni di servizio, stabilendo altresì che i relativi oneri siano posti, nell'ambito delle proprie competenze, a carico delle disponibilità di bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista, posto che la proposta emendativa sembra introdurre nuovi o maggiori oneri di carattere obbligatorio a carico delle regioni e delle province autonome, ponendoli a carico delle disponibilità dei relativi bilanci;

Benzoni 3.2, che prevede che la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali sia garantita anche durante le attività di formazione, addestramento, esercitazione, prevenzione e preparazione alle emergenze, purché svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali di protezione civile. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa la riconducibilità delle tutele previste dalla proposta emendativa alle fattispecie contemplate dal decreto legislativo n. 1124 del 1965, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla luce del quale la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame;

Del Barba 6.01000, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia istituita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia, con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari della proposta, con particolare riferimento agli eventuali oneri connessi all'istituzione della nuova Struttura di missione.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sulle proposte emendative Scotto 1.2 e 1.09, sugli identici articoli aggiuntivi Tucci 6.05, Bonafé 6.06, Del Barba 6.01001 e Zaratti 6.01, nonché sulle proposte emendative Del Barba 1.1001, Zaratti 1.1, 1.01 e 1.08, Auriemma 3.1, Benzoni 3.2 e Del Barba 6.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Sempre con riferimento a quelle richiamate dal relatore, esprime altresì parere

contrario sulle proposte emendative Penza 1.3, Scotto 1.02, Aiello 1.03, Carotenuto 1.04, Zaratti 1.05 e 1.06 per inidoneità della copertura finanziaria ivi individuata a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, dal momento che, in caso di una loro eventuale approvazione, si determinerebbe una riduzione delle disponibilità del predetto Fondo, le cui risorse sono invece già destinate ad iniziative programmate per la realizzazione di altri interventi considerati prioritari dall'Esecutivo.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3076, approvato dal Senato della Repubblica, recante disposizioni in materia di protezione civile, contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 1.3, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.1001, 1.01, 1.08, 1.09, 3.1, 3.2, 6.01, 6.05, 6.06, 6.01000 e 6.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.3, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 e 1.06;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che la contrarietà formulata dalla sottosegretaria Savino sull'articolo aggiuntivo Scotto 1.02 è motivata non già dall'incapienza del Fondo per interventi strutturali di politica economica ivi utilizzato con finalità di copertura degli oneri, peraltro di importo relativamente esiguo, bensì dalla preordinazione delle risorse in esso iscritte ad altri interventi ritenuti prioritari da parte del Governo, osserva con rammarico che il parere espresso testimonia come, con ogni evidenza, il tema, sia pure fondamentale, della salute e della sicurezza sul lavoro del personale volontario della protezione civile, oggetto della citata proposta emendativa, non rientri tra le priorità dell'Esecutivo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

C. 362-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Cattoi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferito alla proposta di legge C. 362-A.

Al riguardo, segnala, in primo, luogo, che le seguenti proposte emendative recano

una quantificazione o una copertura finanziaria che appare carente o inidonea:

Cappelletti 4.013, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il recupero e la riqualificazione energetica degli immobili ad uso commerciale nei centri storici urbani, con una dotazione annuale di 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità;

Ruffino 4.06, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Appendino 4.04, che prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuova, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, programmi e bandi annuali finalizzati: alla digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali delle imprese artigiane; alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori del settore artigiano; alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di lavoro per le imprese artigiane; al trasferimento delle competenze e dei saperi tradizionali ai nuovi profili professionali artigiani e creativi. La proposta emendativa reca, quindi, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione della medesima proposta non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Ghirra 4.05, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, nel rilevare che il Fondo utilizzato con finalità di copertura, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sembra recare per l'anno 2026 le occorrenti disponibilità, considera in ogni caso necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in merito all'effettiva sussistenza delle risorse per ciascuna delle successive annualità interessate, nonché in ordine al fatto che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse in esso iscritte;

Ruffino 4.09, che prevede l'istituzione, presso ciascun comune, dell'Albo locale delle botteghe storiche e artigiane. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;

Ruffino 4.014, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle imprese e

del *made in Italy*, dell'Osservatorio nazionale sulle zone del commercio nei centri storici, con compiti di monitoraggio, valutazione e supporto tecnico-amministrativo, composto da rappresentanti del Ministero, dell'ANCI e delle Regioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di assicurare l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 6 del presente provvedimento.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal presidente, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando in particolare che, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ghirra 4.05, la predetta contrarietà è motivata dal fatto che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ivi prevista, che pure recherebbe le occorrenti disponibilità, è tuttavia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari da parte del Governo a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 362-A, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici, contenuti nel fascicolo n. 2;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo aggiuntivo 4.05 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 4.04, 4.06, 4.09, 4.013 e 4.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 4.05;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti

finanziari delle seguenti proposte emendative:

1.400 della Commissione, che reca, tra l'altro, un'integrazione ai principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5, relativamente al potenziamento della formazione sanitaria specialistica, prevedendo che la valorizzazione delle specializzazioni sanitarie ai fini dell'esercizio dell'attività professionale si riferisca anche alla professione di veterinario, per garantire l'accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale di professionisti con specifica formazione post laurea in riferimento alle nuove competenze richieste in applicazione del principio di interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche con riferimento alla possibile istituzione di nuovi percorsi formativi per le figure professionali interessate;

Girelli 3.15, che integra il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 al fine di prevedere che il periodo di permanenza minima presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi prevista, sia accompagnato dalla messa a disposizione, da parte degli enti locali, di locali ambulatoriali adeguatamente attrezzati a canone zero o calmierato al fine di ridurre i costi di avviamento dell'attività professionale. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Malavasi 3.55, che introduce, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario, la previsione, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la promozione, nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di soluzioni volte a sviluppare una metodologia di pianificazione e previsione dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica e a migliorare l'attrattività delle specializzazioni meno scelte dai candidati, mediante interventi mirati quali incentivi economici, opportunità formative, percorsi di carriera e misure organizzative. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, anche alla luce del richiamo operato all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, recante la disciplina in materia di copertura finanziaria delle leggi di delega;

Marianna Ricciardi 5.1, che, nel sostituire interamente l'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che recano princìpi e criteri direttivi specifici per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica, prevede, tra l'altro, che, nella definizione di nuovi criteri per la stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni, siano previsti la valorizzazione giuridica ed economica dell'attività di docenza e tutoraggio clinico svolta dal personale del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione di ruoli e incarichi congiunti che permettano l'interscambio tra personale accademico e personale del Servizio sanitario nazionale e il potenziamento dell'organico del personale docente e ricercatore afferente, nonché la definizione di una specifica specializzazione universitaria per la formazione dei medici di medicina generale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento;

Marianna Ricciardi 5.3, che integra il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, concernente la ridefinizione del percorso formativo nella

medicina generale prevedendo che la formazione specialistica universitaria sia attuata anche attraverso l'istituzione della Scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento;

Malavasi 5.11, che integra i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5, relativi al potenziamento della formazione sanitaria specialistica, prevedendo che, con riferimento alla professione sanitaria di biologo, sia istituita una scuola di specializzazione di area sanitaria dedicata alle applicazioni cliniche di cellule e tessuti umani con l'individuazione di un percorso specifico per l'embriologo clinico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento;

Marianna Ricciardi 5.01, che, con riferimento all'esercizio della delega al Governo in materia di professioni sanitarie di cui all'articolo 1, prevede l'introduzione dell'articolo 5-*bis* al provvedimento in esame, al fine di esplicitare principi e criteri direttivi specifici per la formazione universitaria e i tirocini clinico-pratici delle professioni sanitarie di recente istituzione, tra cui l'individuazione e l'accreditamento di una rete di sedi formative e tirocinanti, anche clinico-pratiche, presso aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, distretti, IRCSS, policlinici universitari, Case della Comunità e strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nonché l'attivazione progressiva, nei policlinici universitari e nei servizi territoriali e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, di ambulatori e servizi funzionali allo svolgimento dei tirocini clinico-pratici e all'integrazione multiprofessionale in fase di *training*. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni competenti di dare attuazione alle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento;

Marianna Ricciardi 9.03, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a indennizzare, in alternativa ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, i danni irreversibili e gravi avvenuti in corso di trattamento sanitario derivanti da infezioni nosocomiali, da farmaci e da incidenti avvenuti nelle strutture ospedaliere e per i quali non sia evincibile una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore. La proposta emendativa provvede, quindi, ai predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo circa la disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento 1.400 della Commissione, in quanto la formulazione dello stesso appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura in relazione alla possibilità di istituire nuovi percorsi formativi, in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Girelli 3.15, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, connessi al riconoscimento di forme di premialità nelle graduatorie regionali e alla messa a disposizione, da parte degli enti locali, di locali ambulatoriali adeguatamente attrezzati a canone zero o calmierato, con conseguenti effetti finanziari anche in termini di minori entrate.

Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Malavasi 3.55, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, connessi all'introduzione di incentivi economici e di ulteriori misure finalizzate ad accrescere l'attrattività delle specializzazioni mediche meno richieste, nonché all'implementazione di strumenti di programmazione e pianificazione dedicati.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 5.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, connessi alla valorizzazione economica delle attività di docenza e tutoraggio del personale del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di ruoli e incarichi congiunti tra università e Servizio sanitario nazionale, al potenziamento degli organici del personale docente e ricercatore, nonché all'introduzione di una specifica specializzazione universitaria per la formazione dei medici di medicina generale.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Marianna Ricciardi 5.3, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, connessi alla trasformazione del percorso formativo in medicina generale in scuola di specializzazione universitaria.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Malavasi 5.11, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, connessi all'istituzione di una nuova scuola di specializzazione di area sanitaria dedicata alle applicazioni cliniche di cellule e tessuti umani, nonché alla definizione di uno specifico percorso formativo per l'embriologo clinico, con conseguenti maggiori esigenze organizzative, didattiche e di personale.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 5.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, connessi alla definizione e all'attuazione dei criteri e degli standard nazionali per l'accreditamento delle sedi formative e di tirocinio, all'attivazione progressiva di ambulatori e servizi dedicati presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché alle attività di tutoraggio, supervisione e coordinamento dei percorsi formativi.

Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marianna Ricciardi 9.03, in considerazione del fatto che la copertura finanziaria operata a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica appare inidonea, giacché le risorse in esso iscritte, pur essendo allo stato disponibili, risultano tuttavia già preordinate alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2700-A, recante delega

al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, contenuti nel fascicolo n. 3;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo aggiuntivo 9.03 risultano preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.400, 3.15, 3.55, 5.1, 5.3, 5.11, 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 9.03;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.
C. 2904.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che il progetto di legge in esame reca modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato, in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.

Segnala che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica e costituito da un unico articolo, è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione Giustizia, che ne ha concluso l'esame in data 14 ottobre 2026 senza apportare modifiche al testo base.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che le disposizioni del provvedimento novellano l'articolo 76, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, estendendo la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti, alle persone rese totalmente inabili in conseguenza di reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, qualora dai medesimi reati consegua il decesso, ai soggetti individuati dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1. Osserva, inoltre, che il successivo comma 2 specifica che ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le modalità ivi previste.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione illustrativa, secondo cui le inabilità permanenti totali, al 100 per cento, sarebbero stimabili in circa 1.300-2.000 casi annui, osserva che l'assenza di relazione tecnica non consente di verificare la congruità degli oneri, valutati dal comma 2 in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, con particolare riguardo alla determinazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio. A tal fine, osserva che andrebbero acquisiti dati relativi al numero annuo dei casi di inabilità totale e di decesso riconducibili a reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché elementi con-

cernenti il numero dei potenziali beneficiari del patrocinio a spese dello Stato e il relativo costo medio.

Evidenzia come tali chiarimenti appaiano necessari anche in considerazione del fatto che la disposizione reca una previsione di spesa connessa al riconoscimento di diritti soggettivi, e non un limite massimo di spesa.

In ogni caso, ritiene opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri annui stimati al 2027, anziché al 2026, ovvero imputare solo parte degli stessi al 2026, in considerazione dello stato dell'*iter* legislativo del provvedimento, non ancora esaminato dal Senato, e dell'approssimarsi della conclusione del corrente esercizio finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, rammenta che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, secondo quanto risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua al momento una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2026 pari a 100.942.678 euro.

In tale quadro, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive all'anno 2026, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che sarà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE.
Atto n. 443.
(Rilievi alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta dello scorso 13 ottobre, fa presente che l'estensione, da parte dello schema di decreto in esame, delle attività che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è chiamato a svolgere nel campo della vigilanza sugli obblighi organizzativi, informativi e prudenziali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto Istituto non è ricompreso nell'e-

lenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, e provvederà allo svolgimento delle ulteriori attività ad esso affidate nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria avvalendosi dei meccanismi di finanziamento previsti a legislazione vigente.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE (Atto n. 443);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'estensione, da parte dello schema di decreto in esame, delle attività che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è chiamato a svolgere nel campo della vigilanza sugli obblighi organizzativi, informativi e prudenziali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto Istituto non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, e provvederà allo svolgimento delle ulteriori attività ad esso affidate nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria avvalendosi dei meccanismi di finanziamento previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3131 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di *imprese in stato di insolvenza* al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti.

L'articolo 1, che interviene con una modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concerne le garanzie *finanziarie prestate a presidio delle attività di gestione dei rifiuti e delle discariche*. In particolare, si prevede che, ove *le imprese* siano in amministrazione straordinaria, l'orizzonte temporale della garanzia possa essere limitato all'anno, *tenuto conto che tutte le società in amministrazione straordinaria sono caratterizzate, per definizione, da un orizzonte temporale coincidente con il programma di gestione approvato dal Tribunale il quale rede più difficoltoso il reperimento di garanzie presso il sistema bancario o finanziario.*

Nello specifico, si tratta della periodicità delle garanzie prestate da imprese private.

Non sono ascrivibili effetti connessi alla diversa periodicità della garanzia sui prestiti concessi dallo Stato, anzi tale disposizione è volta a evitare il congelamento di somme per garanzie pluriennali, creando, conseguentemente, maggiori disponibilità di cassa potenzialmente utilizzabili per la continuità produttiva e per il rimborso dei ratei dei prestiti statali.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/10/2026

Daria Perrotta

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 89

Indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti. Audizione di:

Giusy D'Alconzo e Damiano Sabuzi Giuliani, rispettivamente responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e coordinatore dell'*advocacy* educazione e povertà di *Save the children*;

Angela Nava Mambretti, presidente nazionale del Coordinamento genitori democratici (CGD);

Sandra Scicolone, componente dello *staff* del presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP), in videoconferenza;

Liboria Pantaleo, membro della segreteria nazionale del Movimento di cooperazione educativa (MCE), in videoconferenza;

Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di Bioetica e diritti umani, in videoconferenza;

Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), in videoconferenza;

Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori (MOIGE), in videoconferenza *(Svolgimento e conclusione)* 89

AVVERTENZA 90

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti. Audizione di:

Giusy D'Alconzo e Damiano Sabuzi Giuliani, rispettivamente responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e coordinatore dell'*advocacy* educazione e povertà di *Save the children*;

Angela Nava Mambretti, presidente nazionale del Coordinamento genitori democratici (CGD);

Sandra Scicolone, componente dello *staff* del presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP), in videoconferenza;

Liboria Pantaleo, membro della segreteria nazionale del Movimento di cooperazione educativa (MCE), in videoconferenza;

Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di Bioetica e diritti umani, in videoconferenza;

Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), in videoconferenza;

Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori (MOIGE), in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgia LATINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giusy D'ALCONZO, *responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza di Save the Chidren*, Damiano SABUZI GIULIANI, *coordinatore dell'*advocacy *educazione e povertà di Save the children*, Angela NAVA MAMBRETTI, *presidente nazionale del Coordinamento genitori democratici (CGD)*, Sandra SCICOLONE, *componente dello staff del presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP)*, Liboria PANTALEO, *membro della segreteria nazionale del Movimento di cooperazione educativa (MCE)*, Giulia BOVASSI, *ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la Cattedra UNESCO di Bioetica e diritti umani*, Valentina CHINNICI, *presidente nazionale del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI)* e Antonio AFFINITA, *direttore generale del Movimento italiano genitori (MOIGE)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgia LATINI, *presidente*, Irene MANZI (PD-IDP) e Antonio CASO (M5S).

Giusy D'ALCONZO, *responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza di Save the Chidren*, Damiano SABUZI GIULIANI, *coordinatore dell'advocacy educazione e povertà di Save the children*, Sandra SCICOLONE, *componente dello staff del presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP)* e Liboria PANTALEO, *membro della segreteria nazionale del Movimento di cooperazione educativa (MCE)*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Giorgia LATINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Audizione di rappresentanti dell'Unione degli studenti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di SPRING – *Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth*, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA, in videoconferenza, di rappresentanti di RemTech Expo, di rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., di rappresentanti del Consorzio Polieco, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET), in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (ANBI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche 91

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 92

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

COMITATO DEI NOVE:

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti 3131-A Governo approvato dal Senato 93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale di rappresentanti di SPRING – *Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth*, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA, in videoconferenza, di rappresentanti di RemTech Expo, di rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), in

videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., di rappresentanti del Consorzio Polieco, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET), in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (ANBI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

La seduta comincia alle 13.35.

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.
Testo unificato C. 1536 e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Agostino SANTILLO, *presidente*, illustrando il provvedimento, in sostituzione del relatore, deputato Benvenuti Gostoli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sui profili di diretto interesse della VIII Commissione, individuati nell'articolo 2, che introduce l'articolo 23-*bis* nella legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, di cui alla legge n. 104 del 1992. Tale articolo, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente, reca disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

Il comma 1 prevede che i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento garantiscano condizioni adeguate di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata nei locali, negli impianti sportivi e negli altri luoghi ove si svolgono gli eventi, con riferimento alla normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche. Per effetto delle modifiche approvate, l'obbligo riguarda ora tutti gli eventi, senza distinzione tra eventi gratuiti e non gratuiti.

Il comma 2 conferma che i luoghi in cui si svolgono gli eventi devono essere dotati di posti assegnati alle persone con disabilità in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Il comma 3 disciplina la distribuzione dei posti accessibili in tutti i settori dei locali o impianti, prevedendo accomodamenti ragionevoli – tramite opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file – finalizzati a superare eventuali criticità infrastrutturali. È inoltre stabilito che, ove non sia possibile prevedere posti assegnati in tutti i settori per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, l'ubicazione degli stessi debba comunque garantire la maggiore distribuzione possibile e l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Il comma 4, per effetto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, prevede la gratuità del biglietto per un accompagnatore per ciascuna persona con disabilità, prevedendo

che all'accompagnatore sia riservato un posto vicino alla persona con disabilità.

I commi 5, 6 e 7 recano obblighi informativi concernenti il numero e l'ubicazione dei posti accessibili, nonché le relative modalità di vendita. I commi 8, 9, 10 e 11 disciplinano il regime sanzionatorio, disponendo che i proventi delle sanzioni siano riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso.
C. 2914 Marchetto Aliprandi.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Agostino SANTILLO, *presidente*, illustrando il provvedimento, in sostituzione della relatrice, deputata Montemagni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge C. 2914, che si compone di tre articoli, reca la dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. La relazione illustrativa di accompagnamento ricorda come la predetta dichiarazione sia funzionale al possibile inserimento del sistema bastionato della città di Treviso nel sito seriale transnazionale UNESCO « Opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale », iscritto dal luglio 2017 nella Lista del Patrimonio Mondiale e che già comprende, per l'Italia, le città di Bergamo, Peschiera del Garda e Palmanova. Ricorda altresì che il provvedimento fa seguito alla risoluzione n. 8-00026, approvata dalla Commissione Cultura nella seduta del 5 ottobre 2023, con la quale si invitava il Ministero della cultura a istituire un vincolo di carattere monumentale per la tutela delle mura delle città bastionate.

L'articolo 1, al comma 1, dichiara monumento nazionale il sistema bastionato della città di Treviso. Al riguardo, ricorda che il sistema bastionato comprende l'insieme delle opere difensive realizzate tra il XV e il XVI secolo per trasformare la città in una moderna fortezza della Repubblica di Venezia, attraverso la sostituzione e l'ampliamento delle precedenti fortificazioni medievali, e che la cinta muraria fu riorganizzata mediante la realizzazione di terrapieni, bastioni e fossati, integrandosi con il sistema idraulico cittadino e con il controllo delle acque a fini difensivi.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, precisa che la dichiarazione di cui al comma 1 non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 2 individua il sistema bastionato della città di Treviso con riferimento al tracciato delle mura, ai manufatti difensivi e alle aree funzionalmente connesse, quali risultanti dagli strumenti urbanistici vigenti e dagli atti di tutela adottati ai sensi del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché sulla base dei riferimenti contenuti nel catasto dei terreni del comune di Treviso (codice catastale L407).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 ottobre 2026.

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale.
Emendamenti 3131-A Governo approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 94

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Emendamenti C. 362-A Molinari 98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Atto n. 445.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore,* ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo scadrà il 18 novembre 2026.

In qualità di relatore illustra i contenuti dello schema in esame, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2026 e trasmesso alla Camera il 9 ottobre 2026, che adegua l'ordinamento interno a un regolamento che stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione delle macchine. Fa presente che la disciplina riguarda anche i cosiddetti prodotti correlati (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e le quasi-macchine, cioè gli insiemi destinati a essere incorporati in altre macchine.

Ricorda che trattandosi di un regolamento, le sue disposizioni sono direttamente applicabili e non richiedono un atto di recepimento. Aggiunge che però occorre adeguare la normativa nazionale eliminando le norme superate e adottando le misure che il regolamento rimette agli Stati membri, tra le quali l'individuazione delle autorità competenti, la lingua della documentazione destinata agli utilizzatori e la disciplina delle sanzioni.

Il regolamento è in vigore dal 19 luglio 2023 e si applica, in via generale, dal 20 gennaio 2027, data dalla quale è abrogata la direttiva 2006/42/CE. Alcune disposizioni si applicano tuttavia in anticipo: quelle sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità dal 20 gennaio 2024 e l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni dal 20 ottobre 2026.

Rispetto alla direttiva, il regolamento aggiorna la disciplina alle nuove tecnologie: tra i componenti di sicurezza rientra anche il *software* e sono presi in considerazione i rischi dei sistemi con comportamento autoevolutivo, basati sull'apprendimento automatico. L'allegato I del regolamento individua le categorie di macchine a rischio più elevato, soggette a procedure specifiche di valutazione della conformità, in alcuni casi con l'intervento obbligatorio di un organismo terzo. È inoltre consentito fornire in formato digitale le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità.

Segnala altresì che il regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) 2024/2748, che vi ha introdotto procedure di emergenza applicabili in caso di crisi del mercato interno, e dal regolamento (UE) 2026/1744, che ha coordinato la disciplina delle macchine con quella sull'intelligenza artificiale.

Fa presente che con il presente schema il Governo esercita la delega conferita dall'articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), che detta, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, criteri specifici. Tra questi ricorda, in particolare: l'adeguamento del decreto legislativo n. 17 del 2010 (che aveva recepito la direttiva 2006/42/CE) al regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748; la coerenza con la disciplina della vigilanza del mercato di cui al decreto legislativo n. 157 del 2022 e con il regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti; una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 in conformità alla direttiva; l'aggiornamento del sistema sanzionatorio e la riassegnazione dei proventi delle sanzioni alle autorità di vigilanza, per il potenziamento dei controlli; la determinazione della lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dal regolamento.

La delega deve essere esercitata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 9 aprile 2026. Lo schema è stato trasmesso il 9 ottobre 2026, ultimo giorno utile.

Lo schema è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti. È corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e dell'analisi tecnico-normativa; l'analisi di impatto della regolamentazione non risulta ancora trasmessa.

Lo schema di decreto si compone di cinque articoli e novella il decreto legislativo n. 17 del 2010, che resta l'atto di riferimento della disciplina nazionale e che viene ridenominato come decreto di adeguamento al regolamento: lo schema ne sostituisce il titolo e numerosi articoli, ne inserisce di nuovi, ne abroga altri e ne sopprime gli allegati.

Venendo al contenuto, riferisce che l'articolo 1 aggiorna le premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010, inserendo i riferimenti ai regolamenti (UE) 2019/1020, 2023/988 e 2023/1230, al decreto legislativo n. 157 del 2022 e al codice del consumo.

L'articolo 2 costituisce il cuore del provvedimento: con le lettere da *a)* a *u)* riscrive in larga parte il decreto legislativo n. 17 del 2010. Ne richiama, quindi, i contenuti essenziali.

Quanto all'ambito e alle definizioni, la lettera *a)* sostituisce il titolo del decreto e la lettera *b)* ne definisce il campo di applicazione mediante rinvio ai prodotti inclusi ed esclusi dall'articolo 2 del regolamento. La lettera *c)*, ferme restando le definizioni del regolamento, introduce quelle necessarie a raccordare il decreto con il sistema nazio-

nale di vigilanza del mercato: autorità di vigilanza del mercato, autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza), ufficio unico di collegamento, autorità di notifica ed ente unico di accreditamento (ACCREDIA).

La lettera *d)* sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo all'immissione sul mercato e alla messa in servizio. Le macchine, i prodotti correlati e le quasi-macchine possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dell'allegato III del regolamento. Gli operatori economici (fabbricante, mandatario, importatore e distributore) sono tenuti, ciascuno per il proprio ruolo, agli obblighi stabiliti dal capo II del regolamento.

In attuazione del criterio di delega sulla lingua, le istruzioni per l'uso e le informazioni destinate all'utilizzatore finale devono essere fornite almeno in italiano. La documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di incorporazione devono essere fornite in italiano su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza.

La lettera *e)* inserisce l'articolo 3-*bis* al decreto legislativo n. 17 del 2010, che consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), di stabilire con decreto requisiti ulteriori per la protezione delle persone, compresi i lavoratori, durante l'installazione e l'uso delle macchine, purché non comportino modifiche delle macchine incompatibili con il regolamento. Si tratta della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 5 del regolamento.

Le lettere *f)*, *m)*, *n)* e *q)* abrogano gli articoli 4, 9, 10 e 12 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativi alla presunzione di conformità, alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle quasi-macchine e alla marcatura CE, materie ora disciplinate direttamente dal regolamento.

La lettera *g)* riscrive l'articolo 5 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alla contestazione delle specifiche comuni e delle norme armonizzate, cioè delle norme tecniche europee la cui osservanza fa presumere la conformità ai requisiti essenziali. Il MIMIT e il Ministero del lavoro, se ritengono che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti essenziali, ne informano la Commissione europea. Per le norme armonizzate, il MIMIT, di concerto con il Ministero del lavoro, presenta un atto di contestazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.

Venendo alla vigilanza del mercato, segnala che la lettera *h)* riscrive l'articolo 6 del decreto legislativo n. 17 del 2010: le funzioni di autorità di vigilanza sono svolte dal MIMIT e dal Ministero del lavoro, con i poteri stabiliti dal capo VI del regolamento. Le due autorità si riuniscono in un gruppo di lavoro tecnico, senza compensi per i partecipanti, per esaminare congiuntamente le segnalazioni degli organi di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i casi di particolare complessità.

Per le macchine dotate di intelligenza artificiale e con comportamento autoevolutivo, le autorità di vigilanza possono avvalersi di enti e agenzie con specifiche competenze. Esse possono inoltre avvalersi delle autorità doganali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e, per gli accertamenti tecnici, dell'INAIL e di altri enti specializzati.

La lettera *i)* sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 17 del 2010, che disciplina la procedura nazionale per i prodotti che presentano un rischio. Le autorità di vigilanza chiedono all'operatore economico di adottare le misure correttive necessarie entro un termine indicato nel provvedimento. Se le misure non sono adottate o il rischio permane, dispongono il ritiro o il richiamo del prodotto, ovvero il divieto o la limitazione della sua messa a disposizione sul mercato. Sono previste le comunicazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, alle aziende sanitarie locali e all'INAIL, nonché l'inserimento dei provvedimenti nei sistemi informativi europei di

vigilanza, compreso il portale *Safety Gate* per i prodotti pericolosi.

La lettera *l)* riscrive l'articolo 8 del decreto legislativo n. 17 del 2010: il MIMIT e il Ministero del lavoro forniscono alla Commissione i dati sugli infortuni e sui difetti di sicurezza delle macchine, necessari per aggiornare l'elenco delle categorie ad alto rischio dell'allegato I del regolamento, e le informative sulle categorie di macchine o sui componenti di sicurezza che destano preoccupazione.

Quanto agli organismi notificati, cioè agli organismi che certificano per conto di terzi la conformità dei prodotti, la lettera *o)* riscrive l'articolo 11 del decreto legislativo n. 17 del 2010. Il MIMIT è designato quale autorità di notifica, mentre la valutazione e il controllo degli organismi sono affidati ad ACCREDIA. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del MIMIT, di concerto con il Ministero del lavoro, entro sessanta giorni dalla domanda. Per gli organismi che valutano prodotti con requisiti di intelligenza artificiale e cibersicurezza, l'autorizzazione è rilasciata sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e previa informazione alle agenzie competenti. Con decreti ministeriali, da adottare entro centottanta giorni, sono disciplinate la procedura di presentazione della domanda e le tariffe a carico degli organismi.

La lettera *p)* inserisce l'articolo 11-*bis* nel decreto legislativo n. 17 del 2010, che disciplina la notifica degli organismi alla Commissione europea, la pubblicazione delle autorizzazioni e i casi di limitazione, sospensione e revoca della notifica. Gli organismi già notificati ai sensi della direttiva devono presentare, entro il 20 gennaio 2027, istanza di transizione al nuovo regolamento; decorso tale termine, le autorizzazioni e le notifiche rilasciate ai sensi della direttiva decadono.

La lettera *r)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alla non conformità formale, cioè alle irregolarità documentali o formali non immediatamente riconducibili a rischi per la sicurezza, come la marcatura CE apposta irregolarmente o la documentazione tecnica incompleta. L'autorità di vigilanza chiede all'operatore di porvi fine entro un congruo termine e, se la non conformità permane, limita o vieta la messa a disposizione del prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo. La lettera *s)* aggiorna l'articolo 14 del decreto legislativo n. 17 del 2010, sull'obbligo di riservatezza, con il richiamo all'articolo 49 del regolamento.

Segnala che particolare rilievo assume la lettera *t)*, che riscrive l'articolo 15 del decreto legislativo n. 17 del 2010 e aggiorna il sistema sanzionatorio. Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie: da 10.000 a 100.000 euro per il fabbricante o il mandatario che immette sul mercato o mette in servizio macchine non conformi ai requisiti essenziali; da 10.000 a 50.000 euro per l'operatore economico che viola gli obblighi del capo II del regolamento; da 3.000 a 30.000 euro per l'operatore economico che non coopera con le autorità di vigilanza nell'adozione delle misure richieste; da 10.000 a 50.000 euro per l'inottemperanza ai provvedimenti dell'autorità di vigilanza.

Rispetto alla disciplina vigente, nella quale gli importi base vanno da 1.000 a 24.000 euro e possono essere rideterminati in rapporto al fatturato entro il limite di 150.000 euro, gli importi sono aumentati e il limite massimo viene meno. Le violazioni sono accertate dalle autorità di vigilanza, dalle autorità doganali e dagli organi di vigilanza territoriali; le sanzioni sono irrogate dalle camere di commercio territorialmente competenti. I proventi sono riassegnati alle autorità di vigilanza per il potenziamento dei controlli sulle macchine e sui prodotti correlati.

La lettera *u)*, infine, sostituisce l'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010, recante le disposizioni transitorie: è consentita la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2006/42/CE immessi sul mercato anteriormente al 14 gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento. Segnala che la data indicata nel testo non coincide con quella del 20 gennaio 2027, prevista dall'articolo 52 del regolamento, come rettificato, dal criterio di delega e dalla relazione illustrativa.

L'articolo 3 dello schema sopprime gli allegati da I a XI del decreto legislativo n. 17 del 2010, che recavano i requisiti essenziali, le procedure di valutazione della conformità e gli altri contenuti tecnici della direttiva, ora recati dagli allegati del regolamento.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 ottobre 2026.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Emendamenti C. 362-A Molinari.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fai–CISL, Flai–CGIL, Uila Pesca e, in videoconferenza, UGL Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00408 Gatta, 7-00415 Vaccari e 7-00420 Caramiello, sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 99

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi *(Seguito dell'esame e conclusione)* 100

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 101

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE.

Audizione informale di rappresentanti di Fai–CISL, Flai–CGIL, Uila Pesca e, in videoconferenza, UGL Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00408 Gatta, 7-00415 Vaccari e 7-00420 Caramiello, sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Francesco BRUZZONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, comunica che, in data 14 ottobre 2026, per il gruppo Lega, il deputato Andrea De Bertoldi ha cessato di far parte della Commissione, mentre è entrato a farne parte il deputato Mirco Carloni, il quale ha cessato, il 19 ottobre 2026, di far parte della Commissione, avendo rassegnato le proprie dimissioni da deputato.

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione.
C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi.

(Seguito dell'esame e conclusione [1]*).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2026.

Francesco BRUZZONE, *presidente*, informa di aver conferito l'incarico di relatore, che precedentemente ricopriva egli stesso, al deputato Borrelli.

Avverte che, alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative, fissato alle ore 12 del 15 ottobre 2026, sono state presentate 9 proposte emendative *(vedi allegato)*, nessuna delle quali presenta profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Prende inoltre atto che nella riunione, testé conclusasi, dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto che non vi sono le condizioni per procedere all'esame degli emendamenti, né per procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, né per avanzare una richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, iscritto nel calendario su richiesta del gruppo AVS.

Avverte, pertanto, che la presidenza riferirà all'Assemblea, nel corso della discussione sulle linee generali, sull'andamento dei lavori della Commissione e sulle ragioni per le quali non si è proceduto al conferimento del mandato al relatore.

Precisa che l'effetto del mancato conferimento del mandato al relatore sarà la caducazione delle deliberazioni effettuate finora in Commissione, con particolare riguardo all'adozione come testo base della proposta di legge C. 2187 Zanella. Al riguardo sottolinea che, se non vi sono obiezioni, la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato al relatore, avrà ad oggetto la medesima proposta di legge C. 2187, cui restano abbinate le altre proposte di legge in esame.

Ciò premesso, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 13.35.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 751 del 21 ottobre 2026.

ALLEGATO

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Princìpi generali e finalità)

1. Il cavallo, il *pony*, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati « equidi », sono riconosciuti quali animali di affezione qualora risultino irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano ai sensi dell'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021. Lo Stato promuove e disciplina la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte alla loro protezione e all'educazione delle future generazioni al rispetto nei loro confronti.

2. È vietata, in tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equidi irrevocabilmente esclusi dalla macellazione ai sensi del comma 1. Resta consentita la macellazione degli equidi destinati alla produzione alimentare, regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di salute e benessere animale, trasporto, tracciabilità e sicurezza alimentare, nonché dei periodi di differimento della macellazione previsti dalla normativa europea. Sono in ogni caso salvaguardate le tradizioni gastronomiche locali e le attività di allevamento, macellazione, trasformazione e commercializzazione delle carni equine a esse connesse, con particolare riferimento alle produzioni riconosciute come prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

3. È vietato impiegare gli equidi in attività o esercizi che, per le modalità di svolgimento o per le condizioni in cui sono praticati, comportino sevizie, sofferenze ingiustificate, lesioni ovvero fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non precludono lo svolgimento delle manifestazioni equestri storiche e tradizionali regolarmente autorizzate, ivi compresi i palii, le giostre e le quintane, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di salute e benessere degli equidi, sicurezza dei partecipanti e del pubblico, idoneità dei percorsi e controlli veterinari. Restano ferme, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e le relative disposizioni attuative, nonché le disposizioni penali in materia di tutela degli animali. La partecipazione degli equidi alle predette manifestazioni non costituisce di per sé attività vietata ai sensi del comma 3, ferma restando la responsabilità degli organizzatori e dei soggetti coinvolti per eventuali condotte lesive della salute o dell'integrità degli animali.

5. È vietato utilizzare gli equidi riconosciuti quali animali di affezione ai sensi del comma 1 per la produzione di carne, pelli, pellicce o farmaci. Restano consentite la produzione di carne derivante dalla macellazione degli equidi destinati alla produzione alimentare ai sensi del comma 2, nonché la raccolta, la gestione e l'utilizzazione dei relativi sottoprodotti, comprese le pelli, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli equidi iscritti nel registro anagrafico di cui al comma 1 mantengono la classificazione relativa alla loro destinazione alla produzione alimentare, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia. Gli equidi irrevocabilmente esclusi dalla macellazione per il consumo umano sono identificati come non destinati alla produzione alimentare (Non DPA). Resta vietata la riclassificazione come destinati alla produzione alimentare degli equidi già irrevocabilmente esclusi da tale destinazione;

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, e comma 3.

1.1. Castiglione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione e l'esportazione degli equidi per tale finalità nonché la vendita e il consumo delle loro carni.

1.2. Brambilla.

Al comma 3, dopo la parola: attività *inserire le seguenti*: compresi spettacoli e manifestazioni, incluse quelle storiche.

1.3. Brambilla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. È fatto divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici e in procedure finalizzate alla clonazione degli stessi animali.

1.4. Brambilla.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Divieti)

1. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.

2. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.

3. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.

4. È vietato effettuare attività sportiva agonistica in sella o al traino mediante l'utilizzo di equidi che non abbiano compiuto il quarto anno di vita o fino al raggiungimento della maturità psico-fisica certificata da un medico veterinario sulla base di parametri scientifici. Dal compimento del terzo anno di vita è consentito il lavoro in sella o al traino ai soli fini addestrativi.

5. È vietato il servizio di trasporto a trazione animale. Le licenze in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono convertite dai comuni interessati in licenza per taxi e in autorizzazioni per l'attività di noleggio con conducente a mezzo autovetture, di noleggio di biciclette, tandem, risciò, di noleggio di auto d'epoca e per l'esercizio di trasporto con vettura elettrica.

6. Sono vietate la produzione, la commercializzazione, la distribuzione, la somministrazione nonché l'importazione e l'esportazione di farmaci veterinari conte-

nenti il principio attivo della gonadotropina sierica equina (Pmsg).

2.01. Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

1. È vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante »;

b) alla lettera *b)*, le parole: « , natante e veicoli a trazione animale » sono sostituite dalle seguenti: « e natante ».

4. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla predetta data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per carrozze a trazione elettrica.

5. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

2.02. Brambilla.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Cavalli selvaggi o rinselvatichiti)

1. Lo Stato riconosce e tutela le popolazioni di cavalli selvaggi o rinselvatichiti quali patrimonio naturalistico della collettività e promuove il turismo ambientale ed ecosostenibile volto alla valorizzazione di tale patrimonio.

2. È istituito presso il Ministero della transizione ecologica un Registro al fine del censimento delle popolazioni di cavalli selvaggi e rinselvatichiti presenti sul territorio nazionale.

2.03. Brambilla.

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'adesione ai processi di riconversione degli allevamenti è volontaria. Le linee guida di cui al presente comma non possono imporre la riconversione degli allevamenti che proseguono legittimamente l'attività di produzione di equidi destinati alla produzione alimentare, né subordinare la prosecuzione di tale attività o la movimentazione degli animali verso stabilimenti di macellazione autorizzati all'adesione ai processi di riconversione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di salute e benessere animale, trasporto, identificazione e tracciabilità.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: processi di riconversione *inserire la seguente:* volontaria.*;*

all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incentivi di cui al presente comma sono concessi, su richiesta dei titolari degli allevamenti, esclu-

sivamente per interventi di riconversione volontaria ai sensi dell'articolo 3.

3.1. Castiglione.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Istituzione di pensionati pubblici per equini)

1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non sono più in grado di mantenere.

2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 8, stabilisce, con proprio decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché le norme relative alla loro gestione.

3. I pensionati di cui al comma 1 devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico.

4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali. Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo, deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati pubblici di provenienza.

5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai fini della garanzia.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.01. Brambilla.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 105

Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta *(Svolgimento e conclusione)* 105

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, accompagnato dai sostituti procuratori Claudia Pasciuti, Davide Spina e Nadia Caruso, e dal procuratore aggiunto Pasquale Pacifico.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Salvatore DE LUCA, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*, svolge il seguito del proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i deputati Mauro D'ATTIS (FI-PPE), Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), Michele GUBITOSA (M5S), Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), Stefania ASCARI (M5S), Sara KELANY (FdI), Pietro PITTALIS (FI-PPE), e i senatori Walter VERINI (PD-IDP), Raoul RUSSO (FDI), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Salvatore SALLEMI (FdI), Maurizio GASPARRI (FI-PPE), Luigi NAVE (M5S), Sergio RASTRELLI (FdI), Anna BILOTTI (M5S).

Salvatore DE LUCA, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanis-*

setta, Claudia PASCIUTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*, e Pasquale PACIFICO, *procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un parere)* 107

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni DONZELLI.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un parere).

Giovanni DONZELLI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Claudio BORGHI, *relatore*, formula una proposta di parere sulla quale intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-CR), la senatrice Ester MIELI (FDI) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

Giovanni DONZELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva il parere proposto dal relatore.

Giovanni DONZELLI, *presidente*, al termine dell'intervento sull'ordine dei lavori del deputato Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 108

Audizione di Michele Mitaritonno, Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Saronno, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute *(Svolgimento e conclusione)* 108

Audizione, in videoconferenza, di Franco Ascani, presidente della *Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs* (FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 109

Audizione, in videoconferenza, di Angela Carini, pugile delle Fiamme Oro, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* .. 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 11.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Michele Mitaritonno, Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Saronno, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione

Ricorda, inoltre, che, a richiesta dell'audito o dei commissari, i lavori potranno proseguire in forma segreta, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Michele MITARITONNO, *Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Saronno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e la deputata Luana ZANELLA (AVS).

Michele MITARITONNO, *Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso*

presso l'Ospedale di Saronno, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12.05.

Audizione, in videoconferenza, di Franco Ascani, presidente della *Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs* (FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audito, sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Introduce quindi l'audizione.

Franco ASCANI, *presidente della* Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs *(FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI).

Franco ASCANI, *presidente della* Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs *(FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Angela Carini, pugile delle Fiamme Oro, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione.

Fa presente, inoltre, che, ove si ritenesse, a richiesta sia dell'audita, sia della Commissione, di volere procedere alla seduta segreta, non essendo tale modalità compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Introduce quindi l'audizione.

Angela CARINI, *pugile delle Fiamme Oro,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente* e le deputate Sara FERRARI (PD-IDP) e Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI).

Angela CARINI, *pugile delle Fiamme Oro,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13 alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 110
Comunicazioni del Presidente 110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111
COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 111
Audizione dei signori Valter Spanò e Marco Caporaletti, membri dell'equipaggio degli elicotteri AB206 dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro *(Svolgimento e conclusione)* . 111

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che è stato segnalato dal Grand Hotel Palazzo di Livorno e da Tim che non dispongono delle informazioni richieste riguardo all'orario della telefonata intercorsa tra il signor Bruno Bruni e il figlio.

Comunica che il Ministro dell'interno ha trasmesso la nota del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della sicurezza civile, riguardante i nominativi dei componenti degli equipaggi degli elicotteri dei vigili del fuoco che prestarono soccorso sul luogo del disastro.

Comunica, altresì, che è giunta da Cineca la risposta alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Commissione, nella quale sono indicati tempi e costi per la realizzazione del progetto.

Comunica che sono state assunte sommarie informazioni dal signor Gianluigi Spartano, disponibili come documentazione libera presso l'archivio della Commissione.

Comunica, dunque, che il signor Sauro Bartoli ha comunicato alla Commissione documentazione e memorie in dettaglio al fatto che non abbia partecipato alle operazioni di soccorso con elicotteri dei vigili del fuoco, sul luogo del disastro.

Comunica, infine, la Nato ha comunicato i dati di un componente dell'equipaggio della nave Nrw Alliance, che la persona in questione è anziana e in condizioni di salute fragili e che per poterlo audire è necessario formulare apposita richiesta alla Nato.

La seduta è sospesa alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8. 35 alle 8.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta riprende alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione dei signori Valter Spanò e Marco Caporaletti, membri dell'equipaggio degli elicotteri AB206 dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che, qualora gli auditi dovessero ritenere che taluni argomenti sui quali intendono riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da remoto non sono compatibili con la segretezza della seduta. Introduce, quindi, l'audizione.

Valter SPANÒ e Marco CAPORALETTI, *membri dell'equipaggio degli elicotteri AB206 dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro,* svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Pietro PITTALIS, *presidente* e Matteo MAURI (PD-IDP).

Valter SPANÒ e Marco CAPORALETTI, *membri dell'equipaggio degli elicotteri AB206 dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro,* intervenendo a più riprese, rispondono ai quesiti posti.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ringraziando per il contributo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112
COMMISSIONE PLENARIA:
Sulla pubblicità dei lavori 112
Comunicazioni del Presidente 112

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2026. – Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.15 alle 20.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. – Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione testé svolta, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Dalila Bachis, docente di scuola secondaria.

Non essendovi ulteriori interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 113

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della dottoressa Loredana Frasca, ricercatore senior presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) 113

Audizione del professore Giovanni Frajese, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma « Foro Italico » 114

Comunicazioni del presidente 114

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza del presidente LISEI, indi del vice presidente CIANCITTO. — Intervengono la dottoressa Loredana Frasca, ricercatore senior presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) e il professore Giovanni Frajese, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma « Foro Italico ».

La seduta comincia alle 11.02.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Loredana Frasca, ricercatore senior presso l'Istituto superiore di sanità (ISS).

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

La dottoressa Loredana FRASCA, ricercatore *senior* presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune richieste di delucidazioni da parte del presidente LISEI, prendono la parola, per formulare domande e svolgere

considerazioni, a più riprese, la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e i senatori Antonella ZEDDA (FdI) e MALAN (FdI), nonché il deputato CIANCITTO (FDI) e il presidente LISEI (FdI).

Risponde alle domande la dottoressa FRASCA.

Il presidente LISEI ringrazia l'audita per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.27, riprende alle 12.31.

Audizione del professore Giovanni Frajese, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma « Foro Italico ».

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il professore Giovanni FRAJESE, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma « Foro Italico », svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e svolgere considerazioni, i senatori MALAN (FdI) e Antonella ZEDDA (FdI) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

A tutti risponde il professore FRAJESE.

Il presidente CIANCITTO (FDI) ringrazia l'audito per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa.

Comunicazioni del presidente.

Il presidente CIANCITTO propone di affidare una attività di catalogazione di dettaglio della documentazione fino ad ora acquisita a del personale già presente in distacco presso la Camera e il Senato.

Nello specifico propone che tale attività possa essere affidata ai luogotenenti Cariche Speciali dei Carabinieri: Gennaro Barone, Massimo Tolomeo e Claudio Vuolo.

Il contingente dei sottoufficiali sarà infine integrato con la nomina del luogotenente Cariche Speciali in congedo Roberto Giancristoforo e con la richiesta al Comando Generale della Guardia di finanza di poter ottenere la collaborazione, altresì, del luogotenente Cariche Speciali, Antonino D'Amico.

Ai predetti sottoufficiali, al pari degli altri sottoufficiali distaccati presso la Commissione, è conferita una indennità che tenga conto dell'incarico loro affidato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 13.52.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 115

Audizione di Francesco Macchia, direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo *(Svolgimento e conclusione)* 115

Audizione di Ludovica Zichichi, ricercatrice senior dell'Osservatorio delle libere professioni e di Raffaele Loprete, componente della Giunta nazionale di Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 20 ottobre 2026. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori relativi alle audizioni all'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Francesco Macchia, direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Francesco Macchia, direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo.

Invita, quindi l'audito a svolgere la sua relazione.

Francesco MACCHIA, *direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo,* svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Enrica ALIFANO (M5S), Ilenia MALAVASI (PD-IDP) e Elena BONETTI, *presidente*.

Francesco MACCHIA, *direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.45, riprende alle 11.50.

Audizione di Ludovica Zichichi, ricercatrice senior dell'Osservatorio delle libere professioni e di Raffaele Loprete, componente della Giunta nazionale di Confprofessioni.

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Ludovica Zichichi, ricercatrice senior dell'Osservatorio delle libere professioni e di Raffaele Loprete, componente della Giunta nazionale di Confprofessioni.

Invita, quindi gli auditi a svolgere la loro relazione.

Ludovica ZICHICHI, *ricercatrice senior dell'Osservatorio delle libere professioni* e Raffaele LOPRETE, *componente della Giunta nazionale di Confprofessioni,* svolgono la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Enrica ALIFANO (M5S), e Elena BONETTI, *presidente*.

Raffaele LOPRETE, *componente della Giunta nazionale di Confprofessioni,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di SLC CGIL, in videoconferenza, FISTEL CISL, in videoconferenza, UIL FPC, in videoconferenza, e UGL Telecomunicazioni, sull'organizzazione e il funzionamento dei *call center* 5

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 6

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di CGIL FP, FNS CISL, UIL FP, in videoconferenza, CONAPO, CONFSAL VVF e FEDERDISTAT VVF-CISAL, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439) 12

Audizione informale di rappresentanti di APVVF, USB VVF, Associazione italiana vigili del fuoco volontari, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e Comitato valorizzazione ispettori antincendi laureati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 439) 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3131 Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 12

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Emendamenti C. 362-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 12

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Emendamenti C. 2700-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Emendamenti C. 2904 (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Emendamenti C. 1254 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 13

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. Emendamenti C. 2715-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 14

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 14

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 17

Istituzione del Premio « Dottor Geppino Micheletti ». C. 2785 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 15

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 19

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 22

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. C. 3068 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate) 59

SEDE CONSULTIVA:

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3001 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 21

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Emendamenti C. 2904 Gribaudo 21

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 65

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3131 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 66

ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata) 87

Disposizioni in materia di protezione civile. C. 3076 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 73

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. C. 362-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 78

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 80

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE. Atto n. 443 (Rilievi alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 85

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 89

Indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti. Audizione di:

Giusy D'Alconzo e Damiano Sabuzi Giuliani, rispettivamente responsabile delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e coordinatore dell'*advocacy* educazione e povertà di *Save the children*;

Angela Nava Mambretti, presidente nazionale del Coordinamento genitori democratici (CGD);

Sandra Scicolone, componente dello *staff* del presidente dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici (ANP), in videoconferenza;

Liboria Pantaleo, membro della segreteria nazionale del Movimento di cooperazione educativa (MCE), in videoconferenza;

Giulia Bovassi, ricercatrice presso la Fondazione Machiavelli e presso la cattedra UNESCO di Bioetica e diritti umani, in videoconferenza;

Valentina Chinnici, presidente nazionale del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI), in videoconferenza;

Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori (MOIGE), in videoconferenza *(Svolgimento e conclusione)* 89

AVVERTENZA 90

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di SPRING – *Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth*, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Rete Italiana LCA, in videoconferenza, di rappresentanti di RemTech Expo, di

rappresentanti dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (AsviS), in videoconferenza, di rappresentanti della Rete professioni tecniche (RPT), in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), in videoconferenza, di rappresentanti di Anas S.p.A., di rappresentanti del Consorzio Polieco, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio generale di bonifica del Bacino inferiore del Volturno, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio volontario per il riciclo del PET (CORIPET), in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), di rappresentanti dell'Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari (ANBI), in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche 91

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. Testo unificato C. 1536 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 92

Dichiarazione di monumento nazionale del sistema bastionato della città di Treviso. C. 2914 Marchetto Aliprandi (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

COMITATO DEI NOVE:

DL 154/2026: Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti 3131-A Governo approvato dal Senato 93

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 94

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Emendamenti C. 362-A Molinari 98

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fai–CISL, Flai–CGIL, Uila Pesca e, in videoconferenza, UGL Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00408 Gatta, 7-00415 Vaccari e 7-00420 Caramiello, sulle iniziative a sostegno del settore ittico nazionale 99

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 99

Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione. C. 2187 Zanella, C. 48 Brambilla, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi *(Seguito dell'esame e conclusione)* 100

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 101

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 105

Seguito audizione di Salvatore De Luca, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta *(Svolgimento e conclusione)* 105

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un parere)* 107

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 108

Audizione di Michele Mitaritonno, Direttore della Struttura Complessa di Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Saronno, nell'ambito del filone di inchiesta sul rapporto tra violenza di genere e salute *(Svolgimento e conclusione)* 108

Audizione, in videoconferenza, di Franco Ascani, presidente della *Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs* (FICTS) e direttore dell'Osservatorio Sport e valori culturali, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* 109

Audizione, in videoconferenza, di Angela Carini, pugile delle Fiamme Oro, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport *(Svolgimento e conclusione)* .. 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 110

Comunicazioni del Presidente 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Audizione dei signori Valter Spanò e Marco Caporaletti, membri dell'equipaggio degli elicotteri AB206 dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo del disastro *(Svolgimento e conclusione)* . 111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 112

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 112

Comunicazioni del Presidente 112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 113

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della dottoressa Loredana Frasca, ricercatore senior presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) 113

Audizione del professore Giovanni Frajese, docente di Scienze mediche tecniche applicate presso l'Università di Roma « Foro Italico » 114

Comunicazioni del presidente 114

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 115

Audizione di Francesco Macchia, direttore di HappyAgeing – Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo *(Svolgimento e conclusione)* 115

Audizione di Ludovica Zichichi, ricercatrice senior dell'Osservatorio delle libere professioni e di Raffaele Loprete, componente della Giunta nazionale di Confprofessioni *(Svolgimento e conclusione)* 116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0218911